Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0447(COD)

10.2.2025

EMENDAMENTI
539 - 884

relazione
Veronika Vrecionová
(PE766.982v01-00)

Benessere di cani e gatti e loro tracciabilità

Proposta di regolamento
(COM(2023)0769 – C9-0443/2023 – 2023/0447(COD))

Emendamento 539
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato ***o forniscono*** cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente le informazioni necessarie per consentirgli di garantire il benessere dell'animale da compagnia, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile.	1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente ***in forma scritta tutte*** le informazioni necessarie per consentirgli di garantire il benessere ***ottimale*** dell'animale da compagnia, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile ***e sulle esigenze specifiche del cane o del gatto in termini di alimentazione, cura, salute, alloggiamento e comportamento, nonché le informazioni sulla sua salute, compreso lo stato di vaccinazione***.

Or. en

Emendamento 540
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato o forniscono cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente le informazioni necessarie per consentirgli di garantire il benessere dell'animale da compagnia, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile.	1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, quando immettono sul mercato o forniscono cani o gatti affinché siano detenuti come animali da compagnia, comunicano all'acquirente le informazioni necessarie per consentirgli di garantire il benessere dell'animale da compagnia, comprese le informazioni sulla proprietà responsabile***, sullo stato e gli obblighi di vaccinazione e su eventuali problemi di salute e sensibilità ai farmaci***.

Or. en

Emendamento 541
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Sono vietate le pubblicità per promuovere l'acquisto di cani e gatti.

Or. en

Emendamento 542
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando ***la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata*** online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:	2. Quando ***è pubblicato su piattaforme di acquisto*** online, l'annuncio ***relativo ai cani o gatti*** riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, ***almeno delle stesse dimensioni del carattere più grande usato nell'annuncio, come minimo*** l'avvertenza seguente:

Or. en

Emendamento 543
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto,	2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata***, anche*** online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in

l'avvertenza seguente:	grassetto, l'avvertenza seguente:

Or. en

Emendamento 544
Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:	2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:
"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere".	"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita ***e comporta costi aggiuntivi***. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere***.***
	Solo gli operatori ufficialmente riconosciuti sono autorizzati a immettere sul mercato o fornire animali, in quanto sono in grado di garantirne la salute e il benessere. Qualsiasi altra fonte è considerata illegale e il ricorso a essa rende l'acquirente complice del traffico. Gli animali immessi sul mercato da queste fonti possono essere portatori di malattie o di problemi di salute.
	In conformità della legislazione in vigore nel proprio paese di residenza, ogni abbandono potrà essere punito".

Or. fr

Emendamento 545
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:	2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:
"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è ***tenuto a*** garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere".	"Un animale non è un giocattolo***, è un essere senziente con esigenze specifiche***. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è ***responsabile di prendersene adeguatamente cura e di*** garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere***. Avere in custodia un animale comporta notevoli costi finanziari, legati al cibo, alle cure veterinarie e all'alloggiamento. Si prega di considerare attentamente la decisione di acquistare questo animale. Una volta preso sotto la propria custodia, è vietato abbandonare l'animale***".

Or. en

Emendamento 546
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:	2. Quando la fornitura di cani e gatti è pubblicizzata online, l'annuncio riporta, in caratteri chiaramente visibili e in grassetto, l'avvertenza seguente:
"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere".	"Un animale non è un giocattolo. Acquistare o adottare un animale è una decisione che cambia la vita. Il proprietario dell'animale è tenuto a garantire il costante soddisfacimento di tutte le sue esigenze in termini di salute e benessere ***e a evitarne l'abbandono***".

Or. en

Emendamento 547
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'annuncio contiene il numero di trasponditore del cane o del gatto. Prima della pubblicazione, il gestore della piattaforma online verifica l'annuncio, il numero di trasponditore e l'affidabilità dell'inserzionista.

Or. en

Emendamento 548
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. È vietata la vendita di animali ai minori.

Or. en

Emendamento 549
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Per evitare acquisti impulsivi sono vietati i pagamenti rateali.

Or. en

Emendamento 550
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli addetti alla custodia degli animali dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati:	1. Gli addetti alla custodia degli animali***, fatta eccezione per i volontari dei rifugi, i tirocinanti sotto supervisione e i lavoratori a tempo parziale sotto supervisione,*** dispongono delle competenze seguenti per quanto riguarda i cani e i gatti da essi manipolati:

Or. en

Emendamento 551
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) comprensione del loro comportamento biologico e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;	a) comprensione ***approfondita*** del loro comportamento biologico e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

Or. en

Emendamento 552
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) comprensione del loro comportamento biologico e delle loro esigenze fisiologiche ***ed etologiche***;	a) comprensione del loro comportamento biologico e delle loro esigenze fisiologiche;

Or. en

Emendamento 553
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare le opportune misure di attenuazione da adottare in tali casi;	b) capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare ***e mettere in atto*** le opportune misure di attenuazione da adottare in tali casi;

Or. en

Emendamento 554
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare le opportune misure di attenuazione ***da adottare*** in tali casi;	b) capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza, e di individuare ***e adottare*** le opportune misure di attenuazione in tali casi;

Or. en

Emendamento 555
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di	b) capacità di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di

sofferenza, e di individuare le opportune misure di attenuazione ***da adottare*** in tali casi;	sofferenza, e di individuare ***e adottare*** le opportune misure di attenuazione in tali casi;

Or. en

Emendamento 556
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali;	c) capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo ***e prevenire*** i rischi per il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 557
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali;	c) capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ***prevenire e*** ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 558
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ***ridurre al minimo*** i rischi per il benessere degli animali;	c) capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ***prevenire*** i rischi per il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 559
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ***ridurre al minimo*** i rischi per il benessere degli animali;	c) capacità di applicare buone pratiche di gestione degli animali, di utilizzare e mantenere le attrezzature utilizzate per le specie sotto la loro custodia e di ***prevenire*** i rischi per il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 560
Carlo Fidanza, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale. L'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale sono documentate.	2. Le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale. L'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale sono documentate. ***Tali competenze di base***

	devono essere estese anche a tutte le persone, inclusi i volontari e gli stagisti, che lavorano con gli animali nelle strutture e nei rifugi.

Or. it

Emendamento 561
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale. L'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale sono documentate.	2. Le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere acquisite attraverso l'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale. L'istruzione, la formazione o l'esperienza professionale sono documentate ***da un certificato o da un attestato di conoscenza rilasciato da un organismo nazionale riconosciuto***.

Or. fr

Emendamento 562
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) I tirocinanti e i volontari negli stabilimenti devono essere adeguatamente formati entro i primi 10 giorni lavorativi dall'inizio del lavoro in modo da poter acquisire le competenze di cui al paragrafo 1.

Or. ro

Emendamento 563
Alexander Bernhuber, Stefan Köhler, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire prescrizioni minime relative al contenuto dell'istruzione, della formazione o dell'esperienza professionale di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 564
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione ***può***, mediante atti di esecuzione, ***stabilire*** prescrizioni minime relative al contenuto dell'istruzione, della formazione o dell'esperienza professionale di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	3. ***Entro [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore]*** la Commissione ***stabilisce***, mediante atti di esecuzione, prescrizioni minime relative al contenuto dell'istruzione, della formazione o dell'esperienza professionale di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 565
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione ***può***, mediante atti di esecuzione, ***stabilire*** prescrizioni minime relative al contenuto dell'istruzione, della formazione o dell'esperienza professionale di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	3. ***Entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*** la Commissione ***stabilisce***, mediante atti di esecuzione, prescrizioni minime relative al contenuto dell'istruzione, della formazione o dell'esperienza professionale di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 566
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I datori di lavoro responsabili della custodia, dell'allevamento, del trasporto o dell'alloggiamento di cani e gatti sostengono attivamente i loro lavoratori fornendo adeguate opportunità di formazione e istruzione.

Or. en

Emendamento 567
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visite di verifica del benessere degli animali	Visite di verifica ***della salute e*** del benessere degli animali

Or. en

Emendamento 568
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Visite di verifica del benessere degli animali	Visite di verifica ***della salute e*** del benessere degli animali

Or. en

Emendamento 569
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi:	1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***degli stabilimenti, delle case affidatarie, dei canili, dei gattili e*** dei rifugi:

Or. en

Emendamento 570
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da	a) provvedono affinché ***entro [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*** presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita ***senza preavviso***, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di ***individuare e valutare qualsiasi rischio***

adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali;	***per il benessere dei cani e dei gatti e*** fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali***, nonché al fine di valutare la costante conformità all'articolo 15 relativo alle pratiche dolorose e in particolare alle pratiche di manipolazione***;

Or. en

Emendamento 571
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare ***qualsiasi fattore di rischio*** per il benessere degli animali;	a) provvedono affinché***, entro il primo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o entro il primo anno dalla notifica di un nuovo stabilimento,*** presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita ***senza preavviso***, almeno una volta all'anno, un ***funzionario*** veterinario, ***incaricato dall'autorità competente,*** al fine di ***individuare e valutare qualsiasi fattore di rischio per il benessere dei cani e dei gatti, nonché di*** fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare ***tali rischi*** per il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 572
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno ***una volta*** all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali;	a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita ***senza preavviso***, almeno ***due volte*** all'anno, un veterinario ***indipendente***, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile ***degli stabilimenti o*** del rifugio consulenza in merito ***a come ottimizzare il benessere e la salute degli animali e*** alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali***, nonché al fine di esaminare i registri di cui alla lettera a) relativi all'impiego di azioni veterinarie e prodotti medici***;

Or. en

Emendamento 573
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali;	a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali***, nonché al fine di verificare le azioni intraprese dall'operatore in risposta alle raccomandazioni formulate dal veterinario in visita***;

Or. en

Emendamento 574

Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare ***qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali***;	a) provvedono affinché presso gli stabilimenti sotto la loro responsabilità si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di ***individuare e valutare qualsiasi fattore di rischio per il benessere dei cani e dei gatti e*** fornire all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio consulenza in merito alle misure da adottare per affrontare ***tali rischi***;

Or. ro

Emendamento 575
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedono affinché ***presso*** gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ***si rechi in visita, almeno una volta all'anno, un veterinario, al fine di fornire*** all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio ***consulenza*** in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali;	a) provvedono affinché gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ***ricevano consulenze veterinarie periodiche destinate*** all'operatore o alla persona fisica o giuridica responsabile del rifugio in merito alle misure da adottare per affrontare qualsiasi fattore di rischio per il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 576
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) registrano le risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e le relative azioni di follow-up e conservano tali dati per almeno sei anni, mettendoli a disposizione delle autorità competenti dietro richiesta.	b) registrano le risultanze della visita del veterinario di cui alla lettera a) e le relative azioni di follow-up e conservano tali dati per almeno sei anni, mettendoli a disposizione delle autorità competenti ***e del veterinario in visita*** dietro richiesta.

Or. en

Emendamento 577
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I veterinari che hanno effettuato una visita di verifica della salute e del benessere degli animali che ha portato a raccomandazioni serie all'operatore o alla persona fisica o giuridica che gestisce uno stabilimento, una casa affidataria, un canile, un gattile o un rifugio, informano immediatamente le autorità competenti delle loro risultanze ed effettuano una visita successiva entro due mesi. È altresì immediatamente segnalato alle autorità competenti qualsiasi apparente uso eccessivo o evidente abuso di prodotti veterinari.

Or. en

Emendamento 578
Alexander Bernhuber, Stefan Köhler, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica del benessere degli animali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 579
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare*** atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica del benessere degli animali.	2. ***Entro [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore], la*** Commissione ***adotta*** atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica ***della salute e*** del benessere degli animali***, comprese le prescrizioni in materia di formazione per i veterinari interessati***.

Or. en

Emendamento 580
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica del benessere	2. ***Entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]*** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente articolo per stabilire i

degli animali.	criteri minimi da sottoporre a valutazione durante le visite di verifica del benessere degli animali***, anche in relazione ai controlli di follow-up***.

Or. en

Emendamento 581
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano nutriti ***conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1,*** e possono***, sulla base del parere scritto di un veterinario o di un esperto di nutrizione animale,*** adeguare le frequenze di alimentazione ***di cui all'allegato I, punto 1***.	1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi garantiscono che cani e gatti siano nutriti ***regolarmente*** e possono adeguare le frequenze di alimentazione ***a propria discrezione in linea con il benessere dell'animale***.

Or. en

Emendamento 582
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***dei*** rifugi garantiscono che cani e gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1, e possono, sulla base del parere scritto di un veterinario o di un esperto di nutrizione animale, adeguare le frequenze di alimentazione di cui all'allegato I, punto 1.	1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***di animali da compagnia e/o di*** rifugi***, case affidatarie, canili e gattili*** garantiscono che cani e gatti siano nutriti conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1, e possono, sulla base del parere scritto di un veterinario o di un esperto di nutrizione animale, adeguare le frequenze di alimentazione di cui all'allegato I, punto 1.

Or. en

Emendamento 583
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***dei*** rifugi garantiscono che cani e gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando:	2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***di animali da compagnia e/o di*** rifugi***, case affidatarie, canili e gattili*** garantiscono che cani e gatti siano adeguatamente nutriti e idratati somministrando:

Or. en

Emendamento 584
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) acqua ***potabile***, ad libitum;	a) acqua ***fresca e pulita***, ad libitum;

Or. en

Emendamento 585
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) acqua ***potabile***, ad libitum;	a) acqua ***fresca e pulita***, ad libitum;

Or. en

Emendamento 586
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) mangimi in quantità e di qualità sufficienti a soddisfare le esigenze fisiologiche, nutrizionali e metaboliche di cani e gatti e a garantirne la sazietà, nell'ambito di una dieta adattata all'età, alla razza, alla categoria, al livello di attività e allo stato di salute di cani ***e*** gatti;	b) mangimi in quantità e di qualità sufficienti a soddisfare le esigenze fisiologiche, nutrizionali e metaboliche di cani e gatti e a garantirne la sazietà, nell'ambito di una dieta adattata all'età, alla razza, alla categoria, al livello di attività e allo stato di salute di cani ***o*** gatti***, con l'obiettivo generale di conseguire e mantenere una buona condizione fisica e la salute complessiva degli stessi***;

Or. en

Emendamento 587
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) mangimi privi di sostanze che possano causare sofferenze;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 588
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) mangimi privi di sostanze che	c) mangimi privi di sostanze che possano causare sofferenze ***o essere***

possano causare sofferenze;	***altrimenti dannose per il benessere dei cani o dei gatti***;

Or. en

Emendamento 589
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) mangimi che consentano di evitare bruschi cambiamenti e di garantire il buon funzionamento del sistema gastrointestinale, in particolare durante la fase di svezzamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 590
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli operatori e ***le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi*** provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano realizzate e installate in modo da:	3. Gli operatori e ***gli addetti alla custodia degli animali*** provvedono affinché le strutture per l'alimentazione e l'abbeveraggio siano ***tenute pulite e siano*** realizzate e installate in modo da:

Or. en

Emendamento 591
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantire parità di accesso a tutti i cani e gatti***, riducendo così al minimo la concorrenza tra loro ed evitando comportamenti agonistici, in particolare quando cani e gatti non hanno accesso al mangime ad libitum***;	a) garantire parità di accesso a tutti i cani e gatti;

Or. en

Emendamento 592
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) su parere scritto di un veterinario, gli operatori sono tenuti ad adeguare le prescrizioni in materia di alimentazione e abbeveraggio. Gli operatori tengono un registro relativo alla consulenza per tutta la durata in cui si applica il parere del veterinario.

Or. en

Emendamento 593
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***ridurre al minimo le fuoriuscite e*** impedire la contaminazione dei mangimi e dell'acqua con sostanze nocive;	b) impedire la contaminazione dei mangimi e dell'acqua con sostanze nocive;

Or. en

Emendamento 594
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) poter essere agevolmente pulite e disinfettate per prevenire malattie.	d) poter essere ***regolarmente e*** agevolmente pulite e disinfettate per prevenire malattie.

Or. en

Emendamento 595
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 596
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2.	1. Gli operatori ***e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, delle case affidatarie, dei canili e dei gattili*** garantiscono che cani e gatti dispongano di alloggiamento conformemente all'allegato I, punto 2.

Or. en

Emendamento 597
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi sono escluse dal paragrafo 1;

Or. ro

Motivazione

Esistono già disposizioni nazionali riguardanti lo spazio da assegnare agli animali nei rifugi. In assenza di fondi e infrastrutture dedicate, requisiti più rigorosi porterebbero all'eutanasia degli animali già presenti.

Emendamento 598
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. È vietato tenere o vendere cani o gatti in negozi di animali da compagnia.

Or. en

Emendamento 599
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in caso di animali detenuti in stabilimenti di allevamento ***o in negozi di animali da compagnia***, la circolazione	c) in caso di animali detenuti in stabilimenti di allevamento***, di ricerca o di vendita***, la ***qualità e la*** circolazione

dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per cani ***e*** gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;	dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per cani ***o*** gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;

Or. en

Emendamento 600
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in caso di animali detenuti in stabilimenti di allevamento o ***in negozi di animali da compagnia***, la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per cani e gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;	c) in caso di animali detenuti in stabilimenti di allevamento o ***di vendita***, la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per cani e gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;

Or. en

Emendamento 601
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in caso di animali detenuti in stabilimenti di allevamento o in negozi di	c) in caso di animali detenuti in stabilimenti di allevamento o in negozi di

animali da compagnia, la circolazione dell'aria***, i livelli di polvere***, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per cani e gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;	animali da compagnia, la circolazione dell'aria, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per cani e gatti e l'aerazione sia sufficiente a evitare il surriscaldamento e, se necessario, in combinazione con i sistemi di riscaldamento, a rimuovere l'umidità eccessiva;

Or. en

Emendamento 602
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze, con uno spazio sufficiente per il materiale e le strutture di arricchimento, la possibilità per gli animali di socializzare e di stare in disparte, e di aree adibite al riposo pulite;	d) cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze, con uno spazio sufficiente per il materiale e le strutture di arricchimento, la possibilità per gli animali di socializzare e di stare in disparte, e di aree adibite al riposo pulite***, comode e asciutte, in quantità e dimensioni sufficienti da garantire che tutti gli animali possano sdraiarsi e riposare nello stesso momento e assumendo una posizione naturale***;

Or. en

Emendamento 603
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie ***in base alle loro esigenze, con uno spazio sufficiente per il materiale e le strutture di arricchimento, la possibilità per gli animali di socializzare e di stare in disparte, e di aree adibite al riposo pulite***;	d) cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie;

Or. en

Emendamento 604
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze, con uno spazio sufficiente per il materiale e le strutture di arricchimento, la possibilità per gli animali di socializzare e di stare in disparte, e di aree adibite al riposo pulite;	d) cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per muoversi liberamente e per esprimere il comportamento specifico della specie in base alle loro esigenze, con uno spazio sufficiente per il materiale e le strutture di arricchimento, ***compresi oggetti che stimolino la curiosità, la naturale inclinazione al gioco e le capacità cognitive,*** la possibilità per gli animali di socializzare e di stare in disparte, ***nonché di zone sicure per nascondersi*** e di aree adibite al riposo pulite;

Or. en

Emendamento 605
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) cani e gatti ***tenuti*** all'aperto siano protetti da condizioni climatiche avverse, tra cui stress termico, scottature solari e	e) ***quando*** cani e gatti ***si trovano*** all'aperto siano protetti da condizioni climatiche avverse, tra cui ***pioggia intensa,***

lesioni da congelamento.	stress termico, scottature solari e lesioni da congelamento.

Or. en

Emendamento 606
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I cuccioli di cane non sono venduti o altrimenti separati dalle madri prima delle otto settimane di vita. I cuccioli di gatto non sono venduti o altrimenti separati dalle madri prima delle 12 settimane di vita.

Or. en

Emendamento 607
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. È vietato tenere cani o gatti esclusivamente all'aperto.

Or. en

Emendamento 608
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. È vietato tenere cani o gatti all'interno di contenitori.	***soppresso***
I contenitori possono essere utilizzati solo per il trasporto e l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme.	

Or. en

Emendamento 609
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
È vietato tenere cani o gatti all'interno di contenitori.	È vietato tenere cani o gatti all'interno di contenitori ***o gabbie***.

Or. en

Emendamento 610
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È vietato tenere cani o gatti esclusivamente all'aperto.

Or. en

Emendamento 611
Michal Wiezik

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È vietato tenere cani o gatti in negozi di animali da compagnia.

Or. en

Emendamento 612
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I contenitori possono essere utilizzati solo per il trasporto ***e*** l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme.	I contenitori possono essere utilizzati solo per il trasporto ***o*** l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti***, cuccioli o gattini con ridotta capacità di termoregolazione o cuccioli o gattini insieme alle loro madri***, a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme ***e che i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiati in posizione naturale***.

Or. ro

Emendamento 613
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I contenitori possono essere utilizzati solo per ***il trasporto e*** l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di ***evitare*** lo stress dovuto a temperature estreme.	I contenitori possono essere utilizzati solo per l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di ***ridurre al minimo*** lo stress dovuto a temperature estreme ***ed evitare sofferenze e purché i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiati in una posizione naturale***.

Or. en

Emendamento 614
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I contenitori possono essere utilizzati solo per il trasporto e l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme.	I contenitori possono essere utilizzati solo per il trasporto e l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme ***e purché i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiati in una posizione naturale***.

Or. en

Emendamento 615
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I contenitori ***possono essere utilizzati solo per il trasporto e l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di evitare lo stress dovuto a temperature estreme***.	***È vietato tenere animali da compagnia all'interno di*** contenitori.

Or. en

Emendamento 616
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

I contenitori possono essere utilizzati solo per ***il trasporto e*** l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di ***evitare*** lo stress dovuto a temperature estreme.	I contenitori possono essere utilizzati solo per l'isolamento temporaneo di singoli cani e gatti, a condizione di ***ridurre al minimo*** lo stress dovuto a temperature estreme ***e purché i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiati in una posizione naturale***.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni relative al trasporto di cani e gatti dovrebbero essere discusse nel quadro del regolamento sul benessere degli animali durante il trasporto.

Emendamento 617
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al secondo comma, i contenitori possono essere utilizzati per il trasporto e l'isolamento a breve termine di singoli cani o gatti, a condizione che lo stress sia ridotto al minimo, che si evitino sofferenze e che i cani e i gatti siano in grado di stare in piedi e sdraiati in una posizione naturale.

Or. en

Emendamento 618
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. È vietato tenere cani o gatti in negozi di animali da compagnia.

Or. en

Emendamento 619
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno ***che consenta loro di fare esercizio fisico e di socializzare***. ***Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale.***	4. È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno.

Or. en

Emendamento 620
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento	4. È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico***, di esplorare*** e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio

individuale.	all'interno o a un alloggiamento individuale.

Or. en

Emendamento 621
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È vietato tenere cani esclusivamente all'interno. I cani tenuti all'interno hanno accesso quotidiano a un'area all'esterno che consenta loro di fare esercizio fisico e di socializzare. Inoltre, quando i cani sono tenuti all'interno di canili, gli operatori progettano e realizzano stabulari individuali per consentire ai cani di accedere liberamente a uno spazio circoscritto all'aperto e a uno spazio all'interno o a un alloggiamento individuale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. fr

Emendamento 622
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli operatori provvedono affinché negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti o cani sia mantenuta una zona termoneutrale adeguata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 623
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli operatori degli stabilimenti di allevamento e di vendita utilizzano, ove necessario, sistemi di riscaldamento o raffrescamento per mantenere una buona qualità dell'aria, una temperatura adeguata negli stabulari all'interno dei loro stabilimenti e rimuovere l'umidità eccessiva.

Or. en

Emendamento 624
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli operatori provvedono affinché cani e gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento. Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, gli operatori forniscono illuminazione artificiale.	7. Gli operatori ***e i proprietari di animali da compagnia*** provvedono affinché cani o gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento ***e possano rimanere al buio per periodi sufficienti e ininterrotti al fine di mantenere un normale ritmo circadiano***. Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, gli operatori ***e i proprietari di animali da compagnia*** forniscono illuminazione artificiale.

Or. en

Emendamento 625
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli operatori provvedono affinché cani e gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento. ***Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, gli operatori forniscono illuminazione artificiale.***	7. Gli operatori provvedono affinché cani e gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 626
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli operatori provvedono affinché cani e gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento. Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, gli operatori forniscono illuminazione artificiale.	7. Gli operatori ***e gli addetti alla custodia degli animali*** provvedono affinché cani e gatti abbiano accesso alla luce naturale in qualsiasi momento ***e possano rimanere al buio per periodi sufficienti e ininterrotti***. Se necessario, a causa delle condizioni climatiche e della posizione geografica di uno Stato membro, gli operatori forniscono illuminazione artificiale.

Or. en

Emendamento 627
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il presente articolo si applica a	8. Il presente articolo si applica a

decorrere dal [***cinque*** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	decorrere dal [***tre*** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 628
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3.	1. Gli operatori***, le persone fisiche o giuridiche responsabili di rifugi, case affidatarie, canili e gattili e gli addetti alla custodia degli animali*** provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3.

Or. en

Emendamento 629
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3.	1. Gli operatori ***e gli addetti alla custodia degli animali*** provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 3.

Or. en

Emendamento 630
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani ***e*** gatti conformemente all'allegato I, punto 3.	1. Gli operatori ***e gli addetti alla custodia degli animali*** provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani ***o*** gatti conformemente all'allegato I, punto 3.

Or. en

Emendamento 631
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti ***conformemente all'allegato I, punto 3***.	1. Gli operatori provvedono affinché siano adottate misure per salvaguardare la salute di cani e gatti.

Or. en

Emendamento 632
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***dei*** rifugi provvedono affinché:	2. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***di animali da compagnia e/o*** rifugi***, case affidatarie, canili e gattili*** provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 633
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cani e gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno ***una volta*** al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali;	a) cani o gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno ***due volte*** al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali ***e cani e gatti vulnerabili, come quelli appena nati, malati o feriti e le cagne e le gatte fattrici a fine gravidanza, siano ispezionati più frequentemente***;

Or. en

Emendamento 634
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cani ***e*** gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali;	a) cani ***o*** gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali ***e cani e gatti vulnerabili, come quelli appena nati, malati o feriti e le cagne e le gatte fattrici a fine gravidanza, siano ispezionati più frequentemente***;

Or. en

Emendamento 635
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cani e gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali;	a) cani e gatti sotto la loro responsabilità siano sottoposti a ispezione almeno una volta al giorno da parte degli addetti alla custodia degli animali; ***cani e gatti vulnerabili, come quelli appena nati, malati o feriti e le cagne e le gatte fattrici a fine gravidanza, siano ispezionati più frequentemente;***

Or. en

Emendamento 636
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo;	b) cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, ***qualora un veterinario determini che non esistono misure adeguate per gestire la loro condizione, siano*** sottoposti a eutanasia ***da parte di un veterinario*** senza indebito ritardo;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire che l'eutanasia non sia utilizzata come una misura di controllo della popolazione in assenza di una vera e propria malattia o condizione di scarsa salute dell'animale.

Il presente emendamento non pregiudica la possibilità di un potenziale proprietario di accordare o meno il proprio consenso.

Emendamento 637
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo;	b) cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo ***in caso di malattia grave e incurabile***;

Or. en

Emendamento 638
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cani o gatti che presentano segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo;	b) cani o gatti che presentano ***un comportamento anomalo,*** segni di malattia, lesioni o il cui benessere sia altrimenti compromesso siano trasferiti, ove necessario, senza indebito ritardo in un'area separata, siano curati da un veterinario, se del caso, e siano trattenuti in detta area fino a completa guarigione o, in alternativa, sottoposti a eutanasia senza indebito ritardo;

Or. fr

Emendamento 639

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;	c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario ***sotto anestesia e in analgesia prolungata e sia effettuata solo ove l'esame veterinario e comportamentale stabilisca che l'animale soffre di una malattia incurabile che comporta forti dolori o sofferenze che non possono essere alleviati, o è completamente incapace di provvedere alla sua autoconservazione e non vi è alcuna possibilità di ripresa, e che il fatto di mantenerlo in vita è evidentemente contrario ai principi del suo benessere***;

Or. en

Emendamento 640
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;	c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario ***sotto anestesia e in analgesia prolungata e sia effettuata solo ove l'esame veterinario e comportamentale stabilisca che l'animale soffre di una malattia incurabile che comporta forti dolori o sofferenze che non possono essere alleviati, o è completamente incapace di provvedere alla sua autoconservazione e non vi è alcuna possibilità di ripresa, e che il fatto di mantenerlo in vita è evidentemente contrario al suo benessere***;

Or. en

Emendamento 641
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;	c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario ***e solo ove l'esame veterinario e comportamentale stabilisca che l'animale soffre di una malattia incurabile che comporta forti dolori o sofferenze che non possono essere alleviati, o è completamente incapace di provvedere alla sua autoconservazione e non vi è alcuna possibilità di ripresa, e che il fatto di mantenerlo in vita è evidentemente contrario ai principi del suo benessere***;

Or. en

Emendamento 642
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;	c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario ***e su sua raccomandazione, e segua un esame veterinario e comportamentale che stabilisce che tenere in vita l'animale sarebbe contrario al suo benessere per ragioni giustificabili.*** ***L'eutanasia di un cane o di un gatto come soluzione per la gestione della popolazione nei rifugi per animali è***

vietata;

Or. en

Emendamento 643
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 644
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 645
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'eutanasia di un cane o di un gatto sia effettuata esclusivamente da un veterinario;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 646
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) siano in atto misure***, tra cui medicinali veterinari,*** per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni***, compresi i trattamenti veterinari preventivi*** per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;	d) siano in atto misure per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni ***e vaccinazioni*** per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;

Or. ro

Emendamento 647
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) siano in atto misure, tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;	(d) siano in atto misure, tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi***, come le vaccinazioni,*** per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;

Or. en

Emendamento 648

Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) siano in atto misure, tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;	d) siano in atto misure, tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi ***e le vaccinazioni*** per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;

Or. en

Emendamento 649
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) siano in atto misure, tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi per prevenire malattie ***comuni*** alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;	d) siano in atto misure, tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi***, come le vaccinazioni,*** per prevenire malattie alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;

Or. en

Emendamento 650
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) siano in atto misure, tra cui medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;	d) siano in atto misure, tra cui ***vaccinazioni e*** medicinali veterinari, per prevenire e controllare la presenza di parassiti esterni ed interni, compresi i trattamenti veterinari preventivi per prevenire malattie comuni alle quali cani o gatti sono potenzialmente esposti, tenendo debitamente conto della situazione epidemiologica;

Or. en

Emendamento 651
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) gli operatori garantiscano che gli animali siano assegnati ai rifugi in modo tale da impedire la riproduzione incontrollata di cani e gatti;

Or. ro

Emendamento 652
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) nessun cane o gatto lasci un rifugio senza essere stato sterilizzato, salvo specifica indicazione da parte di un veterinario;

Or. en

Emendamento 653
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) siano in atto misure per impedire la riproduzione del cane o del gatto ivi custodito;

Or. en

Emendamento 654
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i materiali di arricchimento non causino rischi di ***lesioni o*** di contaminazione ***biologica o*** chimica ***né altri rischi per la salute***.	e) i materiali di arricchimento non causino rischi di contaminazione chimica.

Or. en

Emendamento 655
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) all'acquirente di un cane o di un gatto siano fornite, ove disponibili, informazioni pertinenti relative alla salute, comprese informazioni su vaccinazioni, allergie e condizioni di salute, nonché sulla proprietà

responsabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 656
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) siano adottate tutte le misure necessarie per impedire la riproduzione degli animali ivi custoditi;

Or. en

Emendamento 657
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) salvo diversa indicazione da parte di un veterinario, nessun cane o gatto lasci un rifugio senza essere stato sterilizzato;

Or. en

Emendamento 658
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli addetti alla custodia degli

animali in rifugi, case affidatarie, canili e gattili adottano tutte le misure necessarie per impedire la riproduzione degli animali sotto la loro custodia.

Or. en

Emendamento 659
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli addetti alla custodia degli animali nei rifugi adottano tutte le misure necessarie per impedire la riproduzione degli animali ivi custoditi.

Or. en

Emendamento 660
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. È vietata l'eutanasia di un cane o di un gatto come soluzione per la gestione della popolazione nei rifugi per animali.

Or. en

Emendamento 661
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Salvo diversa indicazione da parte di un veterinario indipendente, nessun cane o gatto lascia un rifugio senza essere stato sterilizzato.

Or. en

Emendamento 662
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Salvo diversa indicazione da parte di un veterinario, nessun cane o gatto lascia un rifugio senza essere stato sterilizzato.

Or. en

Emendamento 663
Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori provvedono affinché:	Gli operatori***, in accordo con il proprio veterinario,*** provvedono affinché:

Or. fr

Emendamento 664
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori provvedono affinché:	Gli operatori ***e gli addetti alla custodia degli animali*** provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 665
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cagne e gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, punti 3.1 e 3.2, se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere;	a) cagne e gatte fattrici siano fatte riprodurre solo se hanno l'età minima conformemente all'allegato I, punti 3.1 e 3.2, se la loro crescita scheletrica è completata e se non presentano malattie o condizioni fisiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla loro gravidanza e sul loro benessere ***e purché non sia ragionevole aspettarsi che dovranno subire un taglio cesareo***;

Or. en

Emendamento 666
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le gravidanze di cagne e gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima;	b) le gravidanze di cagne e gatte fattrici per la produzione di cucciolate abbiano una frequenza massima ***conforme all'allegato I, punto 3***;

Or. en

Emendamento 667
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le gravidanze di cagne e gatte fattrici per la produzione di cucciolate ***abbiano una*** frequenza massima;	b) le gravidanze di cagne e gatte fattrici per la produzione di cucciolate ***rispettino la*** frequenza massima ***specificata all'allegato I, punto 3.3***;

Or. en

Emendamento 668
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'inseminazione artificiale sia eseguita solo da un veterinario e in circostanze eccezionali e giustificate e non sia utilizzata come pratica predefinita o per superare i problemi legati all'incapacità dei cani o dei gatti di accoppiarsi e concepire naturalmente;

Or. en

Emendamento 669
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le cagne fattrici di età pari o superiore a ***otto*** anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere	d) le cagne fattrici di età pari o superiore a ***sette*** anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di

utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;	essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario ***indipendente*** che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;

Or. en

Emendamento 670
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le cagne fattrici di età pari o superiore a ***otto*** anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;	d) le cagne fattrici di età pari o superiore a ***sette*** anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;

Or. en

Emendamento 671
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le cagne fattrici di età pari o superiore a ***otto*** anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio	d) le cagne fattrici di età pari o superiore a ***sette*** anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio

per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;	per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;

Or. en

Emendamento 672
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le cagne ***fattrici*** di età pari o superiore a ***otto*** anni e le gatte ***fattrici*** di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;	d) le cagne di età pari o superiore a ***sette*** anni e le gatte di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per il benessere dell'animale, compresa la sua salute;

Or. en

Emendamento 673
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per ***il benessere*** dell'animale***, compresa la sua salute***;	d) le cagne fattrici di età pari o superiore a otto anni e le gatte fattrici di età pari o superiore a sei anni, prima di essere utilizzate per la riproduzione, siano sottoposte a un esame fisico da parte di un veterinario che confermi per iscritto che la gravidanza non comporterà alcun rischio per ***la salute*** dell'animale;

Or. en

Emendamento 674
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le femmine adulte di cani e gatti che non sono più utilizzate per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano abbattute o abbandonate. Gli operatori continuano a garantire il benessere ***di tali animali*** conformemente al regolamento***.***	e) le femmine adulte di cani e gatti che non sono più utilizzate per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano abbattute o abbandonate. Gli operatori ***promuovono l'adozione degli animali in questione e*** continuano a garantire il ***loro*** benessere conformemente al regolamento***, anche fino a quando non vengono assegnati ai rifugi o fino a quando non vengono affidati a una famiglia temporanea o adottiva;***

Or. ro

Emendamento 675
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le femmine adulte di cani e gatti che non sono più utilizzate per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano abbattute o abbandonate. Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.	e) le femmine adulte di cani e gatti che non sono più utilizzate per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, ***siano tenute dall'operatore o vendute, donate o reinserite, e*** non siano abbattute o abbandonate. Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.

Or. en

Emendamento 676
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***le femmine adulte di*** cani ***e*** gatti che non sono più ***utilizzate*** per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano ***abbattute*** o ***abbandonate***. Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.	e) cani ***o*** gatti che non sono più ***utilizzati*** per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, ***siano tenuti dall'operatore o venduti, donati o reinseriti, e*** non siano ***abbattuti*** o ***abbandonati***. Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.

Or. en

Emendamento 677
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***le femmine adulte di*** cani e gatti che non sono più ***utilizzate*** per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano ***abbattute*** o ***abbandonate***. Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.	e) cani e gatti ***adulti*** che non sono più ***utilizzati*** per la riproduzione, anche a causa delle disposizioni del presente regolamento, non siano ***abbattuti*** o ***abbandonati***. Gli operatori continuano a garantire il benessere di tali animali conformemente al regolamento.

Or. en

Emendamento 678
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) salvo diversa indicazione di un veterinario, cani o gatti non possano lasciare il rifugio senza essere sterilizzati.

Or. ro

Emendamento 679
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi, qualora siano in possesso dei risultati di test sanitari di un cane o di un gatto o di relazioni e diagnosi genetiche del padre o della madre dell'animale da compagnia in questione, condividono tali informazioni con l'acquirente dell'animale.

Or. en

Motivazione

Se l'operatore o la persona responsabile del rifugio è già in possesso di tali informazioni, l'acquirente o la persona che acquista un animale da compagnia dovrebbe essere debitamente informato in merito allo stato di salute dell'animale acquistato e ai possibili rischi correlati, come la displasia articolare o i test MDR1. La presente disposizione non determina l'obbligo di creare nuove informazioni. Determina solo l'obbligo di condividere le informazioni pertinenti esistenti.

Emendamento 680
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 bis. È vietato l'uso di cani e gatti che presentano tratti conformazionali eccessivi in esposizioni, concorsi e pubblicità.

Or. en

Emendamento 681
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente articolo si applica a decorrere dal [***cinque*** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	4. Il presente articolo si applica a decorrere dal [***due*** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 682
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente articolo si applica a decorrere dal [***cinque*** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	4. Il presente articolo si applica a decorrere dal [***due*** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 683
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***dei*** rifugi provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 4.	1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***di*** rifugi***, case affidatarie, canili e gattili*** provvedono affinché siano adottate ***tutte le*** misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti conformemente all'allegato I, punto 4.

Or. en

Emendamento 684
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti ***conformemente all'allegato I, punto 4***.	1. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché siano adottate misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti.

Or. en

Emendamento 685
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) procedure a fini igienici, sanitari o riproduttivi;	d) procedure a fini igienici, sanitari o riproduttivi***, laddove sia fornita una raccomandazione scritta da parte di un veterinario***;

Or. en

Emendamento 686
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) procedure a fini igienici**,** sanitari ***o riproduttivi***;	d) procedure a fini igienici ***e*** sanitari;

Or. en

Emendamento 687
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) procedure a fini igienici**,** sanitari ***o riproduttivi***;	d) procedure a fini igienici ***o*** sanitari;

Or. en

Motivazione

I cani sono spesso detenuti in spazi ristretti per farli accoppiare. Dal punto di vista del benessere degli animali, questi ultimi non dovrebbero mai essere detenuti in spazi ristretti o essere sottoposti ad azioni costrittive durante i rapporti sessuali o l'accoppiamento o a tal fine.

Emendamento 688
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) cure mediche.	e) cure mediche***, laddove sia fornita una raccomandazione scritta da parte di un veterinario***.

Or. en

Emendamento 689
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la detenzione di un animale in spazi ristretti, in via eccezionale, per eseguire una delle procedure di cui sopra è limitata al più breve tempo possibile;

Or. en

Emendamento 690
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il paragrafo 2 si applica a tutti gli operatori, le persone fisiche o giuridiche responsabili degli animali da compagnia e/o i rifugi, le case affidatarie, i canili e i gattili.

Or. en

Emendamento 691
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tenere cani e gatti alla catena all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora è vietato, fatta eccezione per	3. Tenere cani e gatti alla catena all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora è vietato, fatta eccezione per

la durata di un trattamento medico.	la durata di un trattamento medico ***laddove sia fornita una raccomandazione scritta da parte di un veterinario***.

Or. en

Emendamento 692
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tenere cani e gatti alla catena ***all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora*** è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.	3. Tenere cani e gatti alla catena è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.

Or. en

Motivazione

È opportuno vietare la possibilità di tenere gli animali alla catena, salvo per motivi medici. La limitazione a un'ora del tempo per il quale gli animali possono essere tenuti alla catena sarà più difficile da applicare rispetto a un divieto totale.

Emendamento 693
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tenere cani e gatti alla catena ***all'interno dei locali dello stabilimento per più di un'ora*** è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.	3. Tenere cani e gatti alla catena è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.

Or. en

Emendamento 694

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tenere cani e gatti alla catena all'interno dei locali dello stabilimento ***per più di un'ora*** è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.	3. Tenere cani e gatti alla catena all'interno dei locali dello stabilimento è vietato, fatta eccezione per la durata di un trattamento medico.

Or. en

Emendamento 695
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***dei*** rifugi provvedono affinché siano predisposte condizioni che consentano agli animali di esprimere comportamenti sociali non dannosi, comportamenti specifici della specie e la possibilità di provare emozioni positive.	4. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili ***di animali da compagnia e/o di*** rifugi***, case affidatarie, canili e gattili*** provvedono affinché siano predisposte condizioni che consentano agli animali di esprimere comportamenti sociali non dannosi, comportamenti specifici della specie e la possibilità di provare emozioni positive.

Or. en

Emendamento 696
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché siano predisposte	4. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi provvedono affinché siano predisposte

condizioni che consentano agli animali di esprimere comportamenti sociali non dannosi, comportamenti specifici della specie e la possibilità di provare emozioni positive.	condizioni che consentano agli animali di esprimere comportamenti sociali non dannosi, comportamenti specifici della specie***, comportamenti etologici*** e la possibilità di provare emozioni positive.

Or. en

Emendamento 697
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli operatori e le persone fisiche o giuridiche responsabili garantiscono che cani e gatti abbiano accesso all'arricchimento ambientale, ivi compresi giocattoli adeguati, strutture per arrampicarsi e nascondersi e opportunità di gioco ed esplorazione, al fine di prevenire la noia e i comportamenti legati allo stress.

Or. en

Emendamento 698
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli operatori provvedono affinché l'arricchimento sia fornito e accessibile a tutti i cani o gatti, in modo da offrire un ambiente stimolante, consentire comportamenti specifici della specie e ridurre il loro senso di frustrazione.

Or. en

Emendamento 699
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica ***al solo*** scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.	1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica ***allo*** scopo di migliorare la salute di cani e gatti ***o di prevenire lesioni o quando risultino necessarie per la sicurezza degli animali stessi in attività specifiche, come la caccia, il pascolo o le operazioni di soccorso***. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Or. es

Emendamento 700
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute ***di cani e gatti***. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.	1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, ***la rimozione degli artigli,*** il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, ***come pure la fornitura, l'immissione e l'esibizione di tali animali nell'Unione*** a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica ***stabilita da un veterinario*** al solo scopo di migliorare la salute ***degli animali da compagnia***. In tal caso, la procedura è eseguita

esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Or. en

Emendamento 701
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.	1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti***, o a scopo preventivo se la mancata esecuzione dell'intervento potrebbe comportare a lungo andare un rischio per la salute***. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Or. fr

Emendamento 702
Salvatore De Meo, Flavio Tosi, Christine Schneider, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita	1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica***, che può implicare ragioni diagnostiche, di profilassi e/o di trattamento,*** al solo scopo

esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.	di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è ***valutata ed*** eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Or. en

Emendamento 703
Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica ***al solo*** scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.	1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica ***allo*** scopo di migliorare la salute di cani e gatti ***o di prevenire lesioni***. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Or. es

Motivazione

La pratica dell'amputazione è indicata in campo veterinario non solo quando il danno alla salute si è già verificato, ma anche per prevenire il ripresentarsi di tale danno. Il concetto è assimilabile a quello della rimozione dell'appendice o delle tonsille negli esseri umani. In tali occasioni può essere indicato eseguire detti interventi non solo per migliorare la salute dell'animale, ma anche per scongiurare future situazioni di rischio per la salute dell'animale stesso, soprattutto quando è coinvolto in attività specifiche o professionali in cui può subire nuovamente lesioni.

Emendamento 704
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.	1. Sono vietate le mutilazioni, compreso il taglio delle orecchie, il taglio della coda, l'amputazione parziale o completa delle dita***, la rimozione degli artigli*** e l'asportazione delle corde vocali, a meno che non siano effettuate per via di un'indicazione medica al solo scopo di migliorare la salute di cani e gatti. In tal caso, la procedura è eseguita esclusivamente da un veterinario, sotto anestesia e in analgesia prolungata.

Or. en

Emendamento 705
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'indicazione medica alla mutilazione e i dettagli della procedura effettuata sono documentati da un veterinario. Tale documento è conservato dall'operatore fino a quando il cane o il gatto, insieme a detto documento, non è trasferito a un altro stabilimento o proprietario. L'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto nel momento in cui la mutilazione è stata eseguita dal veterinario conserva una copia del documento per tre anni.

Or. en

Emendamento 706
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'indicazione medica alla mutilazione e i dettagli della procedura effettuata sono documentati da un veterinario. Tale documento è conservato dall'operatore fino a quando il cane o il gatto, insieme a detto documento, non è trasferito a un altro stabilimento o proprietario. L'operatore dello stabilimento responsabile del cane o del gatto nel momento in cui la mutilazione è stata eseguita dal veterinario conserva una copia del documento per dieci anni.

Or. en

Emendamento 707
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono sterilizzati nell'ambito di un programma di cattura-sterilizzazione.

Or. en

Emendamento 708
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti:	3. Sono vietate le pratiche di manipolazione seguenti***, anche per le persone fisiche o giuridiche che gestiscono cani di polizia, dell'esercito o da caccia***:

Or. en

Emendamento 709
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) legare ***continuamente*** parti del corpo;	a) legare parti del corpo***, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario***;

Or. en

Emendamento 710
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) legare ***continuamente*** parti del corpo;	a) legare parti del corpo;

Or. en

Emendamento 711
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) legare ***continuamente*** parti del corpo;	a) legare parti del corpo;

Or. en

Emendamento 712
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) esporre cani e gatti a corrente elettrica;	c) esporre cani e gatti a corrente elettrica***, a meno che questa pratica non sia regolamentata e limitata allo stretto necessario e nel rispetto delle modalità stabilite dal diritto nazionale***;

Or. fr

Emendamento 713
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) esporre cani e gatti a corrente elettrica;	c) esporre cani e gatti a corrente elettrica***, salvo nei casi di sicurezza pubblica o benessere dell'animale in situazioni eccezionali e sotto supervisione professionale***;

Or. es

Emendamento 714
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) esporre cani e gatti a corrente elettrica;	c) esporre cani e gatti a corrente elettrica***, tranne che per scopi di addestramento***;

Or. fr

Emendamento 715
Salvatore De Meo, Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) esporre ***cani e*** gatti a corrente elettrica;	c) esporre gatti a corrente elettrica;

Or. en

Emendamento 716
Salvatore De Meo, Carmen Crespo Díaz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) esporre cani a corrente elettrica, tranne quando sia necessario per garantire la sicurezza pubblica e degli animali. In tali casi, l'uso deve essere strettamente limitato alla durata minima necessaria, effettuato sotto controllo continuo e nel pieno rispetto delle normative nazionali in materia di benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 717
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) usare collari a strozzo con punte;

Or. en

Emendamento 718
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) usare collari a strozzo senza fermo di sicurezza;

Or. en

Emendamento 719
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) usare museruole per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute ***o benessere***, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;	d) usare museruole per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute ***o in occasione dello spostamento di animali che rappresentano un pericolo per gli altri***, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;

Or. fr

Emendamento 720
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) usare museruole per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;	d) usare museruole***, comprese quelle in tessuto e a cestello,*** per periodi prolungati, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;

Or. en

Emendamento 721
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) usare museruole ***per periodi prolungati***, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;	d) usare museruole, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;

Or. en

Emendamento 722
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) usare museruole ***per periodi prolungati***, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo	d) usare museruole, a meno che ciò non sia necessario per motivi di salute o benessere, nel qual caso la durata è limitata al tempo minimo necessario;

minimo necessario;

Or. en

Emendamento 723
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) usare collari a strozzo con punte, collari a scossa elettrica o collari a strozzo con o senza fermo di sicurezza;

Or. en

Emendamento 724
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) usare collari a strozzo con punte e collari a strozzo senza fermo di sicurezza;

Or. en

Emendamento 725
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) usare qualsiasi altra attrezzatura di manipolazione suscettibile di provocare stress o dolore o comunque dannosa per il

benessere dell'animale;

Or. en

Emendamento 726
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda e i peli.	e) sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda***, le orecchie*** e i peli.

Or. fr

Emendamento 727
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda e i peli.	e) sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, ***la pelle,*** la coda e i peli.

Or. en

Emendamento 728
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda ***e*** i peli.	e) sollevare cani o gatti afferrandone gli arti, la testa, la coda, ***le orecchie o*** i peli.

Or. en

Emendamento 729
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) usare strumenti di limitazione di natura fisica o chimica che causano angoscia, dolore o lesioni, compresi collari a scossa, collari a strozzo con punte e altri dispositivi di addestramento coercitivo;

Or. en

Emendamento 730
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) costringere cani o gatti a uno sforzo fisico estremo o a condizioni che causano sofferenza, compresi l'esposizione a temperature estreme senza un'adeguata protezione, un confinamento eccessivo o la mancata considerazione dei loro bisogni fisiologici di base;

Or. en

Emendamento 731
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare il taglio delle orecchie di un gatto mediante resezione della punta delle orecchie o la loro dentellatura nel loro territorio nel contesto della marcatura dei gatti randagi quando sono sterilizzati nell'ambito dei programmi di cattura-sterilizzazione-rilascio e quando è stabilito in piani istituiti dall'autorità competente dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 732
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono concedere deroghe limitate e debitamente giustificate al paragrafo 3 solo agli operatori e ai conduttori che detengono nei loro stabilimenti cani destinati a essere utilizzati nei servizi militari, doganali e di polizia al fine di garantire la sicurezza dei cani di servizio.

Or. en

Emendamento 733
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 3 agli

operatori che detengono nei loro stabilimenti di allevamento o di vendita cani destinati a essere utilizzati nei servizi militari, doganali e di polizia.

Or. en

Emendamento 734
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere deroghe alle pratiche menzionate per gli animali utilizzati a scopo militare, di polizia o doganale.

Or. fr

Emendamento 735
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Mostre, esposizioni e concorsi di bellezza
	1. Sono esclusi dalla partecipazione a mostre, esposizioni e concorsi di bellezza i cani o i gatti con tratti conformazionali eccessivi o i cani o i gatti mutilati in modo tale da alterarne le caratteristiche fisiche.

Or. en

Emendamento 736

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento	Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento***, di vendita e di ricerca***

Or. en

Emendamento 737
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento ***di allevamento*** da parte dell'autorità competente prima di ***vendere*** cani ***e*** gatti nati nel proprio stabilimento.	1. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ***di stabilimenti di allevamento che producono o intendono produrre più di tre cucciolate per anno civile o che detengono più di tre cagne fattrici o gatte fattrici in qualsiasi momento, e gli operatori degli stabilimenti di vendita*** ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento da parte dell'autorità competente prima di ***immettere sul mercato*** cani ***o*** gatti nati ***o detenuti*** nel proprio stabilimento.

Or. en

Emendamento 738
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [cinque anni dalla	1. A decorrere dal [cinque anni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente prima di ***vendere*** cani e gatti nati nel proprio stabilimento.	data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ***di stabilimenti di allevamento che producono o prevedono di produrre più di due cucciolate per anno civile*** ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente prima di ***immettere sul mercato*** cani e gatti nati nel proprio stabilimento.

Or. en

Emendamento 739
Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente prima di vendere cani e gatti nati nel proprio stabilimento.	1. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente prima di vendere cani e gatti nati nel proprio stabilimento***, a meno che il loro stabilimento di allevamento non sia esentato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Senza la parte aggiunta, la vendita sarebbe limitata ai cani e ai gatti allevati in stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento.

Emendamento 740
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento da parte dell'autorità competente prima di vendere cani ***e*** gatti nati nel proprio stabilimento.	1. A decorrere dal [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli operatori ottengono il riconoscimento del proprio stabilimento di allevamento***, di ricerca o di vendita*** da parte dell'autorità competente prima di vendere ***o detenere*** cani ***o*** gatti nati ***o detenuti*** nel proprio stabilimento.

Or. en

Emendamento 741
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento per uno stabilimento di allevamento, a condizione che un'ispezione preliminare in loco abbia confermato che lo stabilimento ***soddisfa*** le prescrizioni di cui al presente regolamento.	2. L'autorità competente rilascia un certificato di riconoscimento per uno stabilimento di allevamento, ***di ricerca o di vendita,*** a condizione che un'ispezione preliminare in loco ***senza preavviso*** abbia confermato che lo stabilimento***, l'operatore e gli addetti alla custodia degli animali soddisfano*** le prescrizioni di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 742
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità competenti tengono un elenco degli stabilimenti di allevamento riconosciuti e lo rendono pubblico.	3. Le autorità competenti tengono un elenco degli stabilimenti di allevamento***, di ricerca e di vendita*** riconosciuti e lo rendono pubblico.

Or. en

Emendamento 743
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Identificazione e registrazione ***di*** cani ***e gatti***	Identificazione e registrazione ***dei*** cani

Or. en

Motivazione

I riferimenti ai gatti dovrebbero essere eliminati in tutto l'articolo 17.

Emendamento 744
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti ***detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche,*** sono ***contrassegnati ai fini dell'identificazione*** mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori ***degli stabilimenti*** provvedono affinché i cani e i gatti nati ***nei loro stabilimenti*** siano ***contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o*** al più tardi entro tre mesi dalla nascita ***dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la***	1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti sono ***identificati individualmente*** mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II.

responsabilità di un veterinario.

Tutti gli operatori ***e le persone fisiche*** provvedono affinché i cani e i gatti nati ***da animali che si trovano sotto la loro responsabilità*** siano ***identificati*** al più tardi entro tre mesi dalla ***loro*** nascita ***e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato, anche in caso di forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche***.

Or. en

Emendamento 745
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti ***detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche,*** sono ***contrassegnati ai fini dell'identificazione*** mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori ***degli stabilimenti*** provvedono affinché i cani e i gatti nati ***nei loro stabilimenti*** siano ***contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o*** al più tardi entro tre mesi dalla nascita ***dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario***.	1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti sono ***identificati individualmente*** mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. ***Tutti*** gli operatori ***e le persone fisiche*** provvedono affinché i cani e i gatti nati ***da animali che si trovano sotto la loro responsabilità*** siano ***identificati*** al più tardi entro tre mesi dalla ***loro*** nascita ***e in ogni caso prima della data della loro immissione sul mercato, anche in caso di forniture occasionali di cani o gatti da parte di persone fisiche***.

Or. en

Emendamento 746

Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti ***detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche,*** sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.	1. A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

Or. en

Motivazione

In vista dell'estensione dell'ambito di applicazione della tracciabilità a tutti i cani e gatti nell'Unione a norma dell'articolo 1, lettera b), si propone un periodo di transizione più lungo per consentire agli Stati membri, agli operatori e ai proprietari di adattarsi.

Emendamento 747
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore]*** tutti i cani e i gatti detenuti ***in stabilimenti per essere***	1. Tutti i cani e i gatti detenuti nell'Unione sono ***identificati individualmente*** mediante un trasponditore

forniti nell'Unione***, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche,*** sono ***contrassegnati ai fini dell'identificazione*** mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano ***contrassegnati ai fini dell'identificazione*** entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti***, le persone fisiche o giuridiche responsabili dei rifugi e i rifugi e gli operatori responsabili di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati*** provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti ***o che sono sotto la responsabilità dei loro stabilimenti*** siano ***identificati individualmente*** entro la data di fornitura nell'Unione ***o entro 30 giorni dal loro arrivo nello stabilimento o rifugio, se precedente,*** o***, nel caso degli animali appena nati,*** al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

Or. en

Emendamento 748
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti ***per essere forniti nell'Unione, compresi*** cani e gatti ***adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche,*** sono ***contrassegnati ai fini dell'identificazione*** mediante un trasponditore ***sottocutaneo*** contenente un microchip***, conformemente*** all'allegato II. Gli operatori ***degli stabilimenti*** provvedono affinché i cani ***e*** i gatti ***nati nei loro stabilimenti*** siano ***contrassegnati ai fini dell'identificazione*** entro la data di ***fornitura nell'Unione*** o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la	1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti***, anche*** in stabilimenti***, e tutti i*** cani e ***i*** gatti ***immessi sul mercato o che potrebbero essere immessi sul mercato*** sono ***identificati individualmente*** mediante un trasponditore ***iniettabile*** contenente un microchip ***conforme*** all'allegato II. Gli operatori ***e qualsiasi persona fisica o giuridica*** provvedono affinché i cani ***o*** i gatti ***detenuti*** siano ***identificati individualmente*** entro la data di ***immissione sul mercato*** o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

responsabilità di un veterinario.

Or. en

Emendamento 749
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro ***tre*** mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore ***è effettuato*** da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.	1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip ***o mediante un tatuaggio***, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro ***quattro*** mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore ***o l'apposizione del tatuaggio sono effettuati*** da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

Or. fr

Emendamento 750
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***A decorrere dal [tre anni dalla***	1. Tutti i cani e i gatti nell'Unione,

data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti ***detenuti in stabilimenti per essere forniti*** nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi ***e*** cani e gatti ***forniti*** da persone fisiche***,*** sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti ***nati nei loro stabilimenti*** siano contrassegnati ai fini dell'identificazione ***entro la data di fornitura nell'Unione o*** al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, ***di ricerca e di vendita,*** cani e gatti detenuti in rifugi***, case affidatarie, canili e gattili,*** cani e gatti ***posseduti*** da persone fisiche ***e cani e gatti randagi*** sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti***, le persone fisiche e giuridiche responsabili di rifugi, case affidatarie, canili e gattili, e gli addetti alla custodia degli animali*** provvedono affinché i cani e i gatti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

Or. en

Emendamento 751
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto del trasponditore è	1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti in stabilimenti per essere forniti nell'Unione, compresi cani e gatti adulti detenuti in stabilimenti di allevamento, cani e gatti detenuti in rifugi***, cani randagi*** e cani e gatti forniti da persone fisiche, sono contrassegnati ai fini dell'identificazione mediante un trasponditore sottocutaneo contenente un microchip, conformemente all'allegato II. Gli operatori degli stabilimenti provvedono affinché i cani e i gatti nati nei loro stabilimenti siano contrassegnati ai fini dell'identificazione entro la data di fornitura nell'Unione o al più tardi entro tre mesi dalla nascita dell'animale. L'impianto

effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.	del trasponditore è effettuato da un veterinario o sotto la responsabilità di un veterinario.

Or. en

Emendamento 752
Carlo Fidanza, Michele Picaro

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori degli stabilimenti di vendita, gli operatori di rifugi e gli operatori responsabili di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati provvedono affinché i cani e i gatti che entrano nei loro stabilimenti o che sono sotto la loro responsabilità siano identificati individualmente entro 15 giorni dal loro arrivo nello stabilimento e, in ogni caso, prima della data di immissione sul mercato.

Or. it

Emendamento 753
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori, i rifugi e le persone responsabili di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati provvedono affinché i cani e i gatti che sono sotto la loro responsabilità siano identificati individualmente entro 15 giorni e, in ogni caso, prima della data di immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 754
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli operatori, i rifugi e le persone responsabili di cani o gatti indesiderati, abbandonati, randagi, smarriti o confiscati provvedono affinché i cani e i gatti che sono sotto la loro responsabilità siano identificati individualmente entro 30 giorni e, in ogni caso, prima della data di immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 755
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal ***veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del*** veterinario**,** all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani ***e*** i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome ***del titolare*** dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani ***e*** i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche ***che intendono fornire un*** cane o ***un*** gatto nell'Unione, la	2. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1**,** ***entro due giorni lavorativi dalla loro identificazione,*** sono registrati ***in maniera verificabile*** dal veterinario all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani ***o*** i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome ***dell'operatore*** dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani ***o*** i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche***, la registrazione è***

registrazione è effettuata a nome ***di tale persona***. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto ***provvede*** affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.

effettuata a nome di tale persona. Per qualsiasi altro cane o gatto nell'Unione, la registrazione è effettuata a nome ***dell'autorità competente responsabile***. ***In caso di trasferimento della proprietà o della responsabilità, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il cane o il gatto e*** ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto ***provvedono*** affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19. ***Tale cambio di proprietà avviene entro due settimane dalla data di trasferimento della proprietà o della responsabilità, in conformità alle condizioni stabilite dallo Stato membro responsabile della banca dati in questione.***

Or. en

Emendamento 756
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore]*** i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione, la registrazione è effettuata a nome di tale	2. ***Entro due giorni lavorativi dalla loro identificazione*** i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione, la registrazione è effettuata a nome di tale

persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.

persona. ***Per qualsiasi altro cane o gatto nell'Unione, la registrazione è effettuata a nome dell'autorità competente responsabile.*** Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19. ***Il decesso di cani e gatti identificati conformemente al paragrafo 1 è registrato dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, nella banca dati nazionale di cui all'articolo 19.***

Or. en

Emendamento 757
Katarína Roth Neved'alová

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. ***Per*** le persone fisiche che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.	2. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti***, compresi i cani randagi,*** identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. ***Per i cani randagi la registrazione è effettuata a nome dell'autorità locale competente responsabile della loro gestione o a nome del rifugio designato al quale è stata affidata la loro custodia.*** Le persone fisiche che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione ***devono provvedere affinché l'animale sia vaccinato e dotato***

di microchip prima del trasferimento e, in tal caso, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19 ***entro 14 giorni dalla ricezione dell'animale***.

Or. en

Emendamento 758
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti nei rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche che intendono ***fornire*** un cane o un gatto ***nell'Unione***, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. ***Ogni successivo proprietario o responsabile del cane*** o ***del gatto*** provvede affinché ***il*** trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.	2. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome ***dell'operatore*** dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti nei rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche che intendono ***immettere*** un cane o un gatto ***sul mercato***, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. ***In caso di trasferimento di proprietà*** o ***di responsabilità, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il cane o il gatto*** provvede affinché ***ogni*** trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19 ***entro due settimane dalla data del trasferimento di proprietà o di responsabilità, conformemente alle condizioni stabilite dallo Stato membro***

competente per la banca dati.

Or. ro

Emendamento 759
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [***tre anni*** dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento ***di allevamento*** responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile ***del rifugio***. Per le persone fisiche ***che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione***, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.	2. A decorrere dal [***un anno*** dalla data di entrata in vigore] i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19 ***entro due giorni dalla marcatura a fini di identificazione***. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, ***di ricerca o di vendita,*** la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, ***case affidatarie, canili o gattili,*** la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile. Per le persone fisiche, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19 ***senza indebito ritardo e quanto meno entro un mese***.

Or. en

Emendamento 760
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore]*** i cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche ***che intendono fornire un cane o un gatto nell'Unione***, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.	2. I cani e i gatti identificati conformemente al paragrafo 1 sono registrati dal veterinario, o da un assistente sotto la responsabilità del veterinario, all'interno di una banca dati nazionale di cui all'articolo 19. Per i cani e i gatti detenuti in stabilimenti di allevamento, la registrazione è effettuata a nome del titolare dello stabilimento di allevamento responsabile del cane o del gatto. Per i cani e i gatti tenuti in rifugi, la registrazione è effettuata a nome della persona responsabile del rifugio. Per le persone fisiche, la registrazione è effettuata a nome di tale persona. Ogni successivo proprietario o responsabile del cane o del gatto provvede affinché il trasferimento di proprietà o di responsabilità sia registrato nella banca dati di cui all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 761
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] tutti i cani e i gatti detenuti, anche in stabilimenti, e tutti i cani e i gatti immessi sul mercato o che potrebbero essere immessi sul mercato sono dotati di un passaporto digitale. Il passaporto digitale è rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente e contiene informazioni sullo stato di identificazione e vaccinazione dell'animale. Il passaporto digitale favorirà un più agevole attraversamento

	delle frontiere da parte di cani e gatti identificati e registrati, nonché un rapido accesso dei veterinari alla loro storia medica.

Or. en

Emendamento 762
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] prima di ***fornire*** un cane o un gatto ***nell'Unione***, ***il fornitore*** fornisce all'acquirente dell'animale:	A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] prima di ***immettere sul mercato dell'Unione*** un cane o un gatto, ***la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il cane o il gatto*** fornisce all'acquirente dell'animale:

Or. en

Emendamento 763
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore] prima di ***fornire*** un cane o un gatto nell'Unione, il fornitore fornisce all'acquirente dell'animale:	A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore] prima di ***immettere sul mercato*** un cane o un gatto nell'Unione, il fornitore fornisce all'acquirente dell'animale:

Or. en

Emendamento 764
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] prima di ***fornire*** un cane o un gatto ***nell'***Unione, ***il fornitore*** fornisce all'acquirente dell'animale:	Prima di ***immettere*** un cane o un gatto ***sul mercato dell'***Unione, ***la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il cane o il gatto*** fornisce all'acquirente dell'animale:

Or. en

Emendamento 765
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [***tre anni*** dalla data di entrata in vigore] prima di ***fornire*** un cane o un gatto nell'Unione, il ***fornitore*** fornisce all'acquirente dell'animale:	A decorrere dal [***un anno*** dalla data di entrata in vigore] prima di ***introdurre*** un cane o un gatto nell'Unione, il ***proprietario*** fornisce all'acquirente dell'animale:

Or. en

Emendamento 766
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente ai paragrafi 1 e 2;	a) la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale ***presso la persona fisica o giuridica*** conformemente ai paragrafi 1 e 2 ***e il link al sistema di cui al paragrafo 6***;

Or. en

Emendamento 767
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente ai paragrafi 1 e 2;	a) la prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente ai paragrafi 1 e 2 ***e il link al sistema di cui al paragrafo 6***;

Or. en

Emendamento 768
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) data e paese di nascita, e	iii) data e paese di nascita ***e lo stabilimento o l'indirizzo in cui è nato***, e

Or. en

Emendamento 769
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) razza, se del caso.	iv) razza ***e pedigree***, se del caso.

Or. fr

Emendamento 770

Valérie Deloge, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) cartella sanitaria e informazioni sul veterinario fino a quel momento responsabile del monitoraggio dell'animale.

Or. fr

Emendamento 771
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli acquirenti sono ***in grado*** di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione degli animali ***forniti*** mediante il sistema di cui al paragrafo 7.	Gli acquirenti sono ***responsabili*** di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione degli animali ***immessi sul mercato*** mediante il sistema di cui al paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 772
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione ***degli animali forniti*** mediante il sistema di cui al paragrafo 7.	Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione ***dei cani e dei gatti*** mediante il sistema di cui al paragrafo 7.

Or. ro

Emendamento 773
Dario Nardella, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione degli animali ***forniti*** mediante il sistema di cui al paragrafo *7*.	Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione degli animali ***verificati*** mediante il sistema di cui al paragrafo ***6***.

Or. en

Emendamento 774
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione ***degli animali forniti*** mediante il sistema di cui al paragrafo 7.	Gli acquirenti sono in grado di verificare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione ***dell'animale*** mediante il sistema di cui al paragrafo 7.

Or. en

Emendamento 775
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ai	***soppresso***

fornitori di cani e gatti di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 776
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ai fornitori di cani e gatti di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065***, e informano*** gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.	A decorrere dal [***due*** anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ai fornitori di cani e gatti di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065***. Prima che un cane o un gatto sia pubblicizzato sulla sua piattaforma, il fornitore della piattaforma online verifica che l'animale pubblicizzato sia registrato presso la persona che lo offre. Il fornitore della piattaforma online informa*** gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare ***anche*** l'identificazione e la registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6

Or. en

Emendamento 777
Michal Wiezik

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ***ai fornitori di*** cani ***e*** gatti di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della ***possibilità*** di verificare l'identificazione e la registrazione ***dell'animale*** attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.	A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ***alle persone fisiche o giuridiche che immettono*** cani ***o*** gatti ***sul mercato*** di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della ***loro responsabilità*** di verificare l'identificazione e la registrazione ***del cane o del gatto*** attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 778
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ***ai fornitori di*** cani e gatti di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.	A decorrere dal [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire ***alle persone fisiche o giuridiche che immettono*** cani e gatti ***sul mercato*** di adempiere ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, della possibilità di verificare l'identificazione e la registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6 ***del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 779
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da ***consentire ai fornitori di*** cani e gatti ***di adempiere*** ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, ***della possibilità di verificare l'***identificazione e ***la*** registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.	A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore] i fornitori di piattaforme online provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da ***agevolare gli operatori o altre persone fisiche o giuridiche che immettono*** cani e gatti ***sul mercato nell'adempiere*** ai loro obblighi a norma del paragrafo 3, in linea con l'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2065, e informano gli acquirenti, in modo visibile, ***dell'effettuata verifica dell'***identificazione e ***della*** registrazione dell'animale attraverso un link al sistema di cui al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 780
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il fornitore di cani e gatti è l'unico responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite attraverso l'interfaccia della piattaforma online. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata come imposizione di un obbligo generale di sorveglianza al fornitore della piattaforma online ai sensi dell'articolo 8 del	***soppresso***

regolamento (UE) 2022/2065.

Or. en

Emendamento 781
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 782
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente al paragrafo 3, lettera a), sia che cani e gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	5. La Commissione***, entro [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore],*** adotta atti di esecuzione per specificare le informazioni che i fornitori devono comunicare come prova dell'identificazione e della registrazione dell'animale conformemente al paragrafo 3, lettera a), ***e i metodi tramite i quali i fornitori di piattaforme online possono adempiere al loro dovere di verificare tali informazioni,*** sia che cani e

gatti siano offerti tramite piattaforme online sia che ciò avvenga con altri mezzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 783
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti forniti, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:	6. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti forniti, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente***, a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046***. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 784
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. A decorrere dal [tre anni dalla data	6. A decorrere dal [tre anni dalla data

di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti ***forniti***, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:	di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema ***online*** per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti ***immessi sul mercato***, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 785
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. A decorrere dal [***tre anni*** dalla data di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti forniti, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:	6. A decorrere dal [***un anno*** dalla data di entrata in vigore] la Commissione provvede affinché sia gratuitamente accessibile al pubblico un sistema per l'esecuzione di controlli automatizzati dell'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani o gatti forniti, mediante la banca dati di cui all'articolo 19. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale sistema a un'entità indipendente. Il sistema soddisfa i criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 786
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro il [tre anni dalla data di entrata in vigore] la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6:	***soppresso***
le funzionalità principali del sistema;	
i requisiti tecnici, elettronici e crittografici del sistema.	
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	

Or. en

Emendamento 787
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [***tre anni*** dalla data di entrata in vigore] la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6:	Entro il [***un anno*** dalla data di entrata in vigore] la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano gli aspetti seguenti del sistema di cui al paragrafo 6:

Or. en

Emendamento 788
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– le categorie di dati personali messe a disposizione della persona che effettua la verifica durante la verifica dell'identificazione e della registrazione, che sono limitate a quelle strettamente

necessarie per consentire tale verifica;

Or. en

Motivazione

In linea con i principi di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità, il sistema previsto per i controlli automatici dell'autenticità dovrebbe mettere a disposizione solo i dati strettamente necessari.

Emendamento 789
Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) di garantire ***la disponibilità di corsi di*** formazione ***per gli addetti alla custodia*** degli animali;	a) di garantire ***programmi di sviluppo delle capacità, ivi compresa una*** formazione ***in materia di benessere*** degli animali***, prevenzione delle malattie e pratiche di bioprotezione. Detti programmi sono sviluppati in collaborazione con organizzazioni agricole e veterinarie***;

Or. en

Emendamento 790
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) di garantire la disponibilità per i veterinari di corsi sulla medicina nel contesto dei rifugi, che includano un'attenzione particolare alla salute di tutti gli animali;

Or. en

Emendamento 791
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) di garantire la disponibilità di corsi che consentano ai veterinari di svolgere adeguatamente le visite di verifica della salute e del benessere degli animali di cui all'articolo 10, concentrandosi anche sul riconoscimento della violenza domestica, spesso connessa agli abusi sugli animali;

Or. en

Emendamento 792
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) di garantire che gli operatori, le persone fisiche o giuridiche responsabili di rifugi, case affidatarie, canili e gattili e gli addetti alla custodia degli animali ricevano formazioni regolari e adeguate;

Or. en

Emendamento 793
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Entro [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione europea adotta un programma di istruzione a lungo termine per stimolare la cooperazione tra le agenzie dell'UE e le autorità pubbliche pertinenti al fine di migliorare il benessere e le competenze dei cani destinati all'uso militare, doganale e di polizia nell'Unione. Oltre ad affrontare gli aspetti essenziali incentrati sulla salute fisica e mentale dei cani, su fattori etici e sull'interazione con gli umani, il programma d'azione sostiene specificamente l'istruzione e approfondisce le competenze di addestratori, conduttori e cani nei seguenti settori:

a) condizionamento operante e rinforzo positivo;

b) principi della scienza comportamentale e del benessere, anche in relazione a nutrizione, salute e trasporto, e considerazioni etiche durante l'intera durata della vita del cane;

c) gestione dello stress di cani e conduttori.

Or. en

Motivazione

Al fine di massimizzare i benefici derivanti dall'impiego di cani di servizio che contribuiscono a garantire la sicurezza delle persone, gli Stati membri dovrebbero sostenere la cooperazione attiva e l'istruzione dei conduttori cinofili e dei detentori di cani in seno alle agenzie militari, doganali e di polizia. Tale attività di istruzione dovrebbe inoltre mirare a prevenire o ridurre al minimo la sofferenza fisica e mentale dei cani, e pertanto a evitare anche i potenziali schemi di comportamento negativi degli stessi nei confronti dell'ambiente circostante al momento del loro pensionamento.

Emendamento 794
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Banche dati di cani ***e gatti***	Banche dati di cani

Or. en

Motivazione

I riferimenti ai gatti dovrebbero essere eliminati in tutto l'articolo 19.

Emendamento 795
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti ***istituiscono e mantengono*** una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip.	1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti ***mettono in atto sistemi di registrazione interoperabili per gli allevatori, connessi a*** una banca dati ***a livello dell'UE*** per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip***, garantendo un'agevole tracciabilità transfrontaliera di allevatori e animali***. ***Detto sistema centralizzato combatte gli allevamenti illegali, perfeziona la tracciabilità e migliora il controllo delle malattie.***

Or. en

Emendamento 796
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati	1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati

per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip.	per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip ***in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 4***.

Or. en

Emendamento 797
Valérie Deloge, Vilis Krištopans, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip.	1. A decorrere dal [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip ***o tatuaggio***.

Or. fr

Emendamento 798
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [***tre anni*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip.	1. A decorrere dal [***un anno*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le autorità competenti istituiscono e mantengono una banca dati per la registrazione di cani e gatti dotati di microchip.

Or. en

Emendamento 799
Vilis Krištopans, Raffaele Stancanelli, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] è istituita una banca dati dell'Unione europea in cui le autorità competenti situate ai valichi di frontiera dell'Unione inseriscono informazioni su cani e gatti che entrano da paesi terzi con i rispettivi proprietari.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che solo gli animali detenuti e allevati conformemente alle prescrizioni in materia di benessere di cui al presente regolamento entrino nel mercato dell'Unione da paesi terzi, è necessario garantire anche la tracciabilità dei cani e dei gatti importati nell'Unione da paesi terzi a fini non commerciali (a scopo di viaggio), ma che cambiano proprietà dopo l'importazione.

Emendamento 800
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Agli allevatori rurali è consentito utilizzare metodi di registrazione alternativi, come una documentazione cartacea o la registrazione in banche dati agricole locali, trasferendo periodicamente i dati ai sistemi nazionali, in modo tale da garantire flessibilità pur mantenendo la tracciabilità.

Or. en

Emendamento 801
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Tutti i cani e i gatti devono essere dotati di microchip e registrati in una banca dati nazionale entro 12 settimane dalla nascita o prima di qualsiasi vendita, trasferimento o donazione. Il microchip deve essere impiantato da un veterinario autorizzato o da un professionista certificato.

Or. en

Emendamento 802
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri garantiscono programmi di vaccinazione obbligatori per le malattie di base, fra cui la rabbia, al fine di proteggere la salute pubblica e il benessere degli animali. I registri delle vaccinazioni devono essere collegati alla registrazione dell'animale nella banca dati nazionale.

Or. en

Emendamento 803
Katarína Roth Neveďalová, Kateřina Konečná

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [cinque anni dalla	***soppresso***

data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le stesse banche dati di altri Stati membri, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 804
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le stesse banche dati di altri Stati membri, in modo che l'identificazione di ***un cane o di un gatto*** possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.	2. A decorrere dal [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le stesse banche dati di altri Stati membri, in modo che l'identificazione di ***tutti i cani e i gatti*** possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 805
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le	2. A decorrere dal [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri provvedono affinché le proprie banche dati di cui al paragrafo 1 siano interoperabili con le

stesse banche dati di altri Stati membri, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.	stesse banche dati di altri Stati membri, in modo che l'identificazione di un cane o di un gatto possa essere autenticata e tracciata in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 806
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione istituisce e mantiene una banca dati indicizzata contenente i numeri di identificazione dei microchip di cani e gatti e i riferimenti alle banche dati nazionali in cui sono memorizzati i dati di identificazione, senza accedere ai dati personali. La Commissione può affidare lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di tale banca dati indicizzata a un'entità indipendente, a seguito di una procedura di selezione pubblica, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Emendamento 807
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione crea e mantiene una banca dati indicizzata contenente i numeri di identificazione dei microchip di cani o gatti collegata alle banche dati nazionali in cui sono memorizzate le

	informazioni relative agli animali, senza accedere ai dati personali.

Or. ro

Emendamento 808
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il [data di applicazione] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni relative alle banche dati di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda:	***soppresso***
a) il contenuto;	
b) l'interoperabilità tra gli Stati membri;	
c) la funzionalità di fornire prova dell'identificazione e della registrazione di un cane o di un gatto di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a);	
d) il registro in cui gli Stati membri dichiareranno le proprie banche dati e i parametri necessari per collegarle tra loro conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);	
e) l'accesso da fornire al sistema di cui all'articolo 17, paragrafo 6, al fine di confermare l'autenticità dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti;	
f) le disposizioni in materia di protezione dei dati a norma delle prescrizioni dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679.	
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	

Or. en

Emendamento 809
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'interoperabilità tra gli Stati membri;	b) l'interoperabilità tra le banche dati degli Stati membri ***e la banca dati indicizzata***;

Or. en

Emendamento 810
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) l'interconnessione tra le banche dati degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e qualsiasi altra banca dati pertinente, compreso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC);

Or. en

Emendamento 811
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE
Nicolae Ştefănuță

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri cooperano per istituire e mantenere una banca dati,

accessibile al pubblico, dei rifugi per animali in tutta l'Unione europea, garantendo la trasparenza e la responsabilità nel rispetto della normativa sul benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 812
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Gestione degli animali randagi
	Gli Stati membri attuano programmi di gestione degli animali randagi che comprendono:
	- la cattura, l'identificazione e la vaccinazione obbligatorie dei cani randagi;
	- la registrazione degli animali randagi in una banca dati nazionale.
	Le autorità locali sono responsabili del coordinamento della cattura e della registrazione degli animali randagi, con il sostegno finanziario dei programmi nazionali. I programmi di sterilizzazione per gli animali randagi sono incoraggiati a controllare la popolazione in modo sostenibile.

Or. en

Emendamento 813
Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Raccolta di dati sul benessere degli animali e relazioni	
1. Le autorità competenti raccolgono, analizzano e pubblicano i dati di cui all'allegato III.	
2. Entro il 31 agosto, ogni tre anni a decorrere dal [sei anni dalla data di entrata in vigore], le autorità competenti redigono e trasmettono alla Commissione una relazione, in formato leggibile meccanicamente, sui dati di cui al paragrafo 1, che sintetizza i dati raccolti l'anno precedente.	
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire una metodologia armonizzata per la raccolta dei dati di cui al paragrafo 1 e stabilire il modello per la relazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.	

Or. en

Emendamento 814
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Raccolta di dati sul benessere degli animali e relazioni	
1. Le autorità competenti raccolgono, analizzano e pubblicano i dati di cui all'allegato III.	
2. Entro il 31 agosto, ogni tre anni a decorrere dal [sei anni dalla data di entrata in vigore], le autorità competenti redigono e trasmettono alla Commissione	

una relazione, in formato leggibile meccanicamente, sui dati di cui al paragrafo 1, che sintetizza i dati raccolti l'anno precedente.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire una metodologia armonizzata per la raccolta dei dati di cui al paragrafo 1 e stabilire il modello per la relazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 815
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il 31 agosto, ogni tre anni a decorrere dal [***sei*** anni dalla data di entrata in vigore], le autorità competenti redigono e trasmettono alla Commissione una relazione, in formato leggibile meccanicamente, sui dati di cui al paragrafo 1, che sintetizza i dati raccolti l'anno precedente.	2. Entro il 31 agosto, ogni tre anni a decorrere dal [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore], le autorità competenti redigono e trasmettono alla Commissione una relazione, in formato leggibile meccanicamente, sui dati di cui al paragrafo 1, che sintetizza i dati raccolti l'anno precedente.

Or. en

Emendamento 816
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, ***può definire*** una metodologia armonizzata per la raccolta dei dati di cui al paragrafo 1 e ***stabilire*** il modello per la	3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, ***definisce*** una metodologia armonizzata per la raccolta dei dati di cui al paragrafo 1 e ***stabilisce*** il modello per la

relazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

relazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 817
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Campagne nazionali di informazione sulla protezione degli animali randagi e la legislazione in materia
	1. Gli Stati membri sono incoraggiati, in collaborazione con le autorità competenti, ad avviare e attuare campagne nazionali di informazione sulla legislazione vigente in materia di protezione e benessere di cani e gatti. Tali campagne dovrebbero essere rivolte sia ai proprietari di animali che al pubblico in generale, al fine di sensibilizzare in merito agli obblighi di legge e alle buone pratiche in materia di cura degli animali.
	2. Le campagne di informazione possono essere condotte dalle autorità competenti in collaborazione con le organizzazioni per la protezione degli animali, i veterinari e altri soggetti pertinenti. Le informazioni fornite devono comprendere:
	a) gli obblighi di legge dei proprietari di animali;
	b) le responsabilità e le azioni delle autorità locali nella gestione degli animali randagi e le azioni per prevenire l'abbandono;
	c) le misure raccomandate se una persona trova un animale smarrito o abbandonato,

tra cui contattare i servizi veterinari, i rifugi per animali o la polizia locale;

d) l'importanza dell'adozione responsabile e della sterilizzazione per ridurre la popolazione di animali randagi.

3. Gli Stati membri possono fornire finanziamenti nazionali o regionali per queste campagne e possono incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa e gli istituti di istruzione a partecipare al fine di una migliore diffusione delle informazioni.

4. La Commissione europea incoraggia la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 818
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Misure per prevenire l'abbandono e promuovere la sterilizzazione di cani e gatti
	1. Gli Stati membri sono incoraggiati, in collaborazione con le autorità competenti, ad adottare misure concrete per prevenire l'abbandono di cani e gatti, anche educando il pubblico, responsabilizzando i proprietari e applicando efficacemente la legislazione esistente.
	2. Per ridurre il numero di animali randagi, gli Stati membri sono incoraggiati a individuare e utilizzare fonti di finanziamento nazionali e private per:
	a) campagne di sterilizzazione gratuite o sovvenzionate per cani e gatti randagi e

animali di persone a basso reddito o di organizzazioni per la protezione degli animali;

b) programmi per la registrazione e l'identificazione degli animali da compagnia, anche mediante microchip, per facilitare l'adozione e la restituzione degli animali smarriti ai proprietari e per prevenire l'abbandono;

c) azioni di sensibilizzazione ed educazione del pubblico in merito alla responsabilità di possedere un animale e agli effetti negativi dell'abbandono sul benessere degli animali e sulla comunità.

3. Gli Stati membri possono collaborare con le organizzazioni non governative, le cliniche veterinarie e le autorità locali per attuare tali misure e facilitare l'accesso del pubblico ai programmi di sterilizzazione e identificazione.

Or. ro

Emendamento 819
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato dell'Unione solo se sono stati detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:	1. A decorrere dal [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione per essere immessi sul mercato dell'Unione solo se sono stati ***allevati e*** detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 820
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione ***per essere immessi sul mercato dell'Unione*** solo se sono stati detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:	1. A decorrere dal [***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione solo se sono stati ***allevati e*** detenuti conformemente a uno degli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 821
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se del caso, le prescrizioni contenute in un accordo specifico tra l'Unione e il paese esportatore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 822
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A decorrere dal [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione ***per essere immessi sul mercato o forniti*** purché provengano da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del	2. A decorrere dal [***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] cani e gatti possono essere introdotti nell'Unione purché provengano da un territorio o paese terzo e da uno stabilimento inclusi nell'elenco conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE) 2017/625.

regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 823
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento + ***cinque*** anni] il certificato ufficiale che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 e conferma che i cani e i gatti provengono da uno stabilimento incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2.	3. A decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento + ***due*** anni] il certificato ufficiale che accompagna cani e gatti che entrano nell'Unione da territori e paesi terzi contiene un attestato che certifica la conformità al paragrafo 1 e conferma che i cani e i gatti provengono da uno stabilimento incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 824
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692[11], i cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati mediante un microchip di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità.	I cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati ***prima del loro ingresso da un veterinario*** mediante un microchip di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità.

[11] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020,

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

Or. en

Emendamento 825
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692[11], i cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati mediante un microchip di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità.	Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013 e l'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/692[11], i cani e i gatti che entrano nell'Unione sono identificati mediante un microchip ***o un tatuaggio*** di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che ne consente la tracciabilità.
[11] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).	[11] Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

Or. fr

Emendamento 826
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ***una volta giunti a destinazione***, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ***ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro 48 ore dall'arrivo***.	Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ***essi sono registrati senza indugio nella banca dati dello Stato membro di ingresso da un veterinario o dalla persona responsabile dei controlli veterinari alla frontiera dell'Unione. La registrazione è effettuata a nome del proprietario o della persona responsabile del cane o del gatto. Essa contiene inoltre lo stabilimento di origine incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2. In seguito alla registrazione***, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ***richiede un passaporto digitale***.

Or. en

Motivazione

Al fine di tracciare efficacemente il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi, è importante che tutti i cani e i gatti possano essere tracciati fin dal momento dell'ingresso nell'Unione. Poiché alla frontiera dovrebbero essere già presenti veterinari, la registrazione può essere effettuata da loro o da una persona delegata sotto la responsabilità del veterinario. La proposta mira inoltre a ridurre gli oneri amministrativi evitando l'istituzione di una "banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio".

Emendamento 827
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ***una volta giunti a destinazione, il*** proprietario o ***la***	Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ***essi sono registrati senza indugio nella banca dati***

persona responsabile ***dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro 48 ore dall'arrivo***.	***dello Stato membro di ingresso da un veterinario o dalla persona responsabile dei controlli veterinari alla frontiera dell'Unione. La registrazione è effettuata a nome del*** proprietario o ***della*** persona responsabile ***del cane o del gatto***. ***Essa contiene inoltre lo stabilimento di origine incluso nell'elenco conformemente al paragrafo 2.***

Or. en

Motivazione

Al fine di tracciare efficacemente il commercio illegale di cani e gatti provenienti da paesi terzi, che avviene con il pretesto di movimenti di carattere non commerciale, è importante che tutti i cani e i gatti possano essere tracciati fin dal momento dell'ingresso nell'Unione. Poiché alla frontiera dovrebbero essere già presenti veterinari, la registrazione può essere effettuata da loro o da una persona delegata sotto la responsabilità del veterinario. La proposta mira inoltre a ridurre gli oneri amministrativi evitando l'istituzione di una "banca dati dell'Unione per animali da compagnia in viaggio".

Emendamento 828
Vilis Krištopans, Raffaele Stancanelli, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro ***48 ore*** dall'arrivo.	Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro ***due giorni lavorativi*** dall'arrivo.

Or. en

Emendamento 829
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro ***48*** ore dall'arrivo.	Nel caso in cui i cani o i gatti che entrano nell'Unione non siano ancora registrati in una banca dati di uno Stato membro di cui all'articolo 19, paragrafo 1, una volta giunti a destinazione, il proprietario o la persona responsabile dell'animale ne garantisce la registrazione in una delle banche dati degli Stati membri entro ***72*** ore dall'arrivo.

Or. fr

Emendamento 830
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Protezione dei dati
	1. Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 7, dell'articolo 16, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento.
	La Commissione è titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali raccolti a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento.
	È fatto divieto a qualsiasi persona che abbia accesso ai dati personali di cui al primo e al secondo comma di divulgare i dati personali di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue

funzioni o per altra via contestualmente all'esercizio delle sue funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per affrontare le violazioni di tale divieto.

I dati personali raccolti a norma del primo e del secondo comma non sono utilizzati per fini diversi dal controllo ufficiale della conformità alle prescrizioni in materia di benessere e tracciabilità di cui al presente regolamento e dall'individuazione di pratiche fraudolente in vista dell'adozione di misure di controllo.

2. I dati personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conservati per i periodi seguenti:

a) nel caso degli articoli 7 e 16, dieci anni dopo la data di cessazione dell'attività dello stabilimento;

b) nel caso dell'articolo 19, paragrafo 1, venticinque anni dopo la prima registrazione del cane o del gatto nella banca dati di cui a tale articolo o cinque anni dopo la registrazione del decesso del cane o del gatto in tale banca dati;

c) nel caso dell'articolo 21, paragrafo 4 bis, secondo comma, cinque anni dalla data di notifica preventiva.

Or. en

Emendamento 831
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Modifica degli allegati	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente	

all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell'EFSA, e degli impatti sociali, economici e ambientali, per quanto riguarda:

a) le frequenze di alimentazione e il processo di svezzamento;

b) gli intervalli di temperatura;

c) i parametri di illuminazione;

d) la progettazione di canili e gattili;

e) la progettazione di attrezzature per l'alimentazione e l'abbeveraggio;

f) gli spazi disponibili per le diverse categorie di cani e gatti;

g) la frequenza delle gravidanze;

h) l'età minima di cagne e gatte fattrici per l'inizio della riproduzione;

i) la socializzazione, l'arricchimento e altre misure per soddisfare le esigenze comportamentali di cani e gatti;

j) le prescrizioni relative ai trasponditori utilizzati per contrassegnare cani e gatti;

k) i dati da raccogliere per il monitoraggio e la valutazione delle politiche.

Qualsiasi prescrizione aggiunta negli allegati si basa su prove scientifiche o tecniche aggiornate, in particolare per quanto riguarda le condizioni specifiche necessarie per garantire il benessere dei cani e dei gatti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se del caso, tali atti delegati prevedono periodi di transizione sufficienti per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Or. en

Emendamento 832

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell'EFSA, e degli impatti sociali, ***economici*** e ambientali, per quanto riguarda:	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, compresi, se del caso, i pareri scientifici dell'EFSA, e degli impatti sociali, ***sanitari*** e ambientali, per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 833
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il numero sufficiente di addetti alla custodia degli animali negli stabilimenti;

Or. en

Emendamento 834
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) l'età minima di cagne e gatte fattrici per l'inizio della riproduzione;	h) l'età minima ***e massima*** di cagne e gatte fattrici per l'inizio della riproduzione;

Or. en

Emendamento 835
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) un elenco positivo di specie esotiche che possono essere detenute come animali da compagnia all'interno dell'UE;

Or. en

Emendamento 836
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen, Stefan Köhler

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	
3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi	

specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 837
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani	1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano ***o adottino*** norme nazionali più rigorose volte ***esclusivamente*** a garantire una maggiore

e gatti ***e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento***, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. ***Prima del [data di applicazione del presente regolamento]*** gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.	protezione del benessere di cani e gatti ***detenuti negli stabilimenti e la relativa tracciabilità***, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali ***esistenti entro il [data di applicazione del presente regolamento] e informano la Commissione di tali nuove norme nazionali prima della loro adozione, a meno che gli Stati membri non abbiano notificato i progetti di norme nazionali in conformità alla direttiva (UE) 2015/1535***. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 838
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani ***e*** gatti ***e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno***. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.	1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani ***o*** gatti. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 839
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti ***e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento***, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. ***Prima del [data di applicazione del presente regolamento]*** gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.	1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano ***o adottino*** norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 840
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti ***e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento***, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato	1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano ***o adottino*** norme nazionali più rigorose volte ***esclusivamente*** a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti ***detenuti negli stabilimenti e la relativa tracciabilità***, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto

interno. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito ***a tali*** norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.	funzionamento del mercato interno. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito ***alle*** norme nazionali ***esistenti***. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 841
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti ***e vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento***, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.	1. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano ***o introducano*** norme nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti ***e la loro tracciabilità***, purché tali norme siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 842
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire	***soppresso***

una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda le questioni seguenti relative al benessere degli animali:

a) condizioni di alloggiamento;

b) mutilazioni;

c) arricchimento;

d) programmi di selezione e riproduzione, compresa l'età minima e massima per la riproduzione.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali prima della loro adozione. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 843
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda le questioni seguenti relative al benessere degli animali:	Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda ***qualsiasi questione relativa al benessere degli animali, comprese*** le questioni seguenti relative al benessere degli animali:

Or. en

Emendamento 844
Michal Wiezik

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro per quanto riguarda le questioni seguenti relative al benessere degli animali:	Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a garantire una maggiore protezione del benessere di cani e gatti detenuti in stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro***, anche*** per quanto riguarda le questioni seguenti relative al benessere degli animali:

Or. en

Emendamento 845
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono consentite solo a condizione che siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 846
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono consentite solo a condizione che siano coerenti con il presente regolamento e non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 847
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri non vietano né ostacolano l'immissione sul mercato nel loro territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 848
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Gli Stati membri*** non ***vietano*** né ***ostacolano*** l'immissione sul mercato nel ***loro*** territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali.	4. ***Uno Stato membro che dispone di norme nazionali più rigorose come da paragrafo 1*** non ***vieta*** né ***ostacola*** l'immissione sul mercato nel ***suo*** territorio di cani e gatti detenuti in un altro Stato membro a motivo del fatto che i cani e i gatti in questione non sono stati detenuti conformemente alle norme nazionali più rigorose in materia di benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 849

Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Relazioni e valutazione	
1. Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione.	
2. Entro il [15 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	
3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la loro preparazione.	

Or. en

Emendamento 850
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori	1. Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori

informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***cinque*** anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione.	informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***tre*** anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti immessi sul mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 851
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***cinque*** anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti ***immessi sul mercato dell'***Unione.	1. Sulla base delle relazioni ricevute a norma dell'articolo 20 e di ulteriori informazioni pertinenti, la Commissione pubblica, entro [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***tre*** anni, una relazione di monitoraggio sul benessere dei cani e dei gatti ***nell'***Unione.

Or. en

Emendamento 852
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [***15*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta	2. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti ***e una***

una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

valutazione di una possibile estensione delle tutele previste dal presente regolamento ad animali da compagnia ampiamente diffusi diversi da cani e gatti, nonché a quelli figuranti in un elenco delle specie animali di cui è autorizzata la detenzione e l'immissione sul mercato, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 853
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [***15*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	2. Entro il [***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 854
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [***15*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]	2. Entro il [***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]

la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento, compresa una valutazione dell'età massima possibile per la riproduzione di cani e gatti, e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 855
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione effettua una valutazione d'impatto di un possibile regolamento inteso a stabilire un elenco delle specie animali di cui è autorizzata la detenzione e l'immissione sul mercato, qualora una valutazione d'impatto preliminare ne abbia dimostrato il valore aggiunto e la fattibilità.

Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente conducendo una valutazione d'impatto sulla necessità, il valore aggiunto e la fattibilità dell'istituzione di un elenco positivo a livello dell'UE, su base scientifica, di animali idonei a essere detenuti come animali da compagnia. Istituendo un simile elenco, si potrebbe ottenere una migliore regolamentazione della proprietà delle specie esotiche, garantendo altresì che solo le specie adatte a essere affidate alle cure di privati possano essere detenute come animali da compagnia.

Emendamento 856
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Entro il ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce un elenco delle specie animali di cui è autorizzata la detenzione e l'immissione sul mercato, qualora una valutazione d'impatto preliminare ne abbia dimostrato il valore aggiunto e la fattibilità.

Or. en

Emendamento 857
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Entro [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce un elenco delle specie animali di cui è autorizzata la detenzione e l'immissione sul mercato.

Or. en

Emendamento 858
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Ove opportuno, le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere corredate di proposte di modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 859
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	La Commissione ha il potere di adottare norme per gli animali di cui all'articolo 26 in relazione ai seguenti aspetti:
	- principi in materia di benessere;
	- obblighi di notifica;
	- obblighi in materia di proprietà responsabile;
	- competenza degli addetti alla custodia degli animali;
	- obblighi in materia di alimentazione e abbeveraggio;
	- alloggiamento;
	- obblighi sanitari;
	- esigenze comportamentali;
	- pratiche dolorose;
	- istituzione di banche dati.

Or. en

Emendamento 860
Alexander Bernhuber, Jessika Van Leeuwen

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 27	***soppresso***
Sanzioni	

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 861
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. ***Le sanzioni consistono almeno in sanzioni pecuniarie variabili, penali o non penali, proporzionate ai vantaggi finanziari (destinati a essere) ottenuti commettendo il reato e sufficientemente elevate da avere un effetto deterrente, e nel divieto permanente di lavorare con animali e di possederli, che si applica in caso di violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 862
Esther Herranz García

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento***, nonché nei casi di violazione derivanti dall'abbandono di animali da compagnia,*** e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. es

Emendamento 863
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 27 bis
	Sostegno finanziario
	Gli Stati membri stabiliscono orientamenti per consentire la razionalizzazione delle risorse recuperate dalle violazioni del presente regolamento al fine di sostenere e coprire i costi amministrativi e operativi dei rifugi e delle organizzazioni responsabili della gestione delle popolazioni di cani o gatti randagi.

Or. en

Emendamento 864
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [***due anni*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], salvo disposizione contraria del presente regolamento.	Esso si applica a decorrere dal [***un anno*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 865
Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	Violazioni gravi
	Le violazioni delle disposizioni di cui al capo II del presente regolamento sono considerate gravi se commesse deliberatamente o per negligenza.

Or. en

Motivazione

Per garantire che gli operatori economici rispettino il regolamento, e dato l'elevato tasso di non conformità nel settore dell'allevamento di animali da compagnia, l'UE deve imporre agli Stati membri di adottare sanzioni adeguate in caso di violazione. Tali disposizioni sono coerenti con l'ampliamento della competenza dell'UE in materia di diritto penale che ha avuto luogo dall'adozione del trattato sul funzionamento dell'UE nel 2007.

Emendamento 866
Vilis Krištopans, Raffaele Stancanelli, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1.1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) cani e gatti adulti sono nutriti due	a) cani e gatti adulti sono nutriti

volte al giorno;	***almeno*** due volte al giorno;

Or. en

Emendamento 867
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tra 10°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti cani adulti;	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 868
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tra 15°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti adulti;	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 869
Valérie Deloge, Vilis Krištopans, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tra ***15***°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti adulti;	b) tra ***10***°C e 26°C negli spazi all'interno in cui sono tenuti gatti adulti;

Or. fr

Emendamento 870
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli intervalli di temperatura sono adattati di conseguenza per ***gli*** animali di razza/tipo brachicefalo e ***per gli*** animali con tipo di mantello estremo (razze senza pelo o con mantello folto).	***Fatti salvi gli intervalli di temperatura sopra elencati,*** gli intervalli di temperatura sono adattati di conseguenza per ***tenere conto di:*** **-** animali di razza/tipo brachicefalo e animali con tipo di mantello estremo (razze senza pelo o con mantello folto)***;*** ***- condizioni climatiche estreme. In tali casi dovrebbero essere poste in atto misure di mitigazione***.

Or. en

Emendamento 871
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2.1. ***Se del caso, è fornita illuminazione artificiale per un lasso di tempo*** almeno ***equivalente al periodo di luce naturale normalmente disponibile tra le ore 9 e le ore 17.***	2.2.1. ***Cani e gatti sono esposti alla luce per*** almeno ***8 ore al giorno***.

Or. ro

Emendamento 872
Daniel Buda

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2.3. L'illuminamento deve essere di almeno 50 lux all'altezza della testa dell'animale.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 873
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.2.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.2.4. Gli animali devono avere la possibilità di restare ***al buio*** per almeno otto ore al giorno.	2.2.4. Gli animali devono avere la possibilità di restare ***senza luce artificiale*** per almeno otto ore al giorno.

Or. en

Motivazione

Durante i mesi estivi nei paesi nordici, in particolare nelle regioni in cui il sole non tramonta, può essere complicato raggiungere 8 ore di buio al giorno.

Emendamento 874
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2.2 a) I cani devono avere accesso a un'area all'esterno per un minimo di un'ora al giorno in totale o devono essere portati a passeggiare quotidianamente per consentire loro di fare esercizio fisico, esplorare e socializzare.

Or. en

Emendamento 875
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.3.1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2.3.1 bis Questo spazio minimo disponibile può essere adattato nel caso di cani da caccia abituati a vivere in branco.

Or. fr

Emendamento 876
Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2.3.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
2.3.3. Se gli stabulari sono occupati da più di un cane o gatto, gli operatori devono garantire, adottando misure specifiche (ad esempio pannelli di separazione), che gli animali non costituiscano una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi.	2.3.3. Se gli stabulari sono occupati da più di un cane o gatto, gli operatori devono garantire, adottando misure specifiche (ad esempio pannelli di separazione), che gli animali non costituiscano una minaccia gli uni per gli altri a causa di comportamenti aggressivi***, a meno che non sia riconosciuta l'intesa tra gli animali interessati***.

Or. fr

Emendamento 877
Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.1. Le gatte fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno	3.1. Le gatte fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno

i ***12*** mesi di età.	i ***dieci*** mesi di età.

Or. en

Emendamento 878
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.2. Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 18 mesi di età.	3.2. Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i 18 mesi di età ***e dopo il loro secondo estro***.

Or. en

Emendamento 879
Valérie Deloge, Vilis Krištopans, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.2

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.2. Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i ***18*** mesi di età.	3.2. Le cagne fattrici devono essere fatte riprodurre solo se hanno raggiunto almeno i ***15*** mesi di età.

Or. fr

Emendamento 880
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.3. Gli operatori consentono fino a un	3.3. Gli operatori consentono fino a un

massimo di tre cucciolate per cagna o gatta fattrice nell'arco di ***due*** anni.	massimo di tre cucciolate per cagna o gatta fattrice nell'arco di ***tre*** anni.

Or. fr

Emendamento 881
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 3.4

Testo della Commissione	*Emendamento*
3.4. Dopo tre cucciolate consecutive nell'arco di ***due*** anni, gli operatori assicurano per la cagna o la gatta fattrice un periodo di recupero prevenendo nuove gravidanze per un periodo di almeno ***un anno***.	3.4. Dopo tre cucciolate consecutive nell'arco di ***tre*** anni, gli operatori assicurano per la cagna o la gatta fattrice un periodo di recupero prevenendo nuove gravidanze per un periodo di almeno ***due anni***.

Or. fr

Emendamento 882
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4.1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nelle prime 15 settimane di vita i cuccioli di cane e gatto abbiano ***regolarmente*** la possibilità di socializzare con animali della stessa specie e con gli esseri umani e, se possibile con altri animali;	a) nelle prime 15 settimane di vita i cuccioli di cane e gatto abbiano ***quotidianamente*** la possibilità di socializzare con animali della stessa specie e con gli esseri umani e, se possibile con altri animali;

Or. en

Emendamento 883
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 4.1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) nel caso in cui gatti e cani adulti siano collocati all'interno di canili o gattili, sia offerta loro la possibilità di socializzare con gli esseri umani, in particolare mediante visite e contatti ***periodici*** con gli animali;	b) nel caso in cui gatti e cani adulti siano collocati all'interno di canili o gattili, sia offerta loro la possibilità di socializzare con gli esseri umani, in particolare mediante visite e contatti ***quotidiani*** con gli animali;

Or. en

Emendamento 884
Vilis Krištopans, Raffaele Stancanelli, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) i proprietari di cani e gatti già dotati di un microchip il cui numero non indica il paese di origine dell'animale, dovrebbero essere invitati dalle autorità competenti degli Stati membri ad aggiornare il numero di identificazione.

Or. en